Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 22 giugno 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

Ministero della sanità

Ministero dell'interno

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 maggio 1985, n. **294**.

Istituzione di un premio di disattivazione per i militari delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, per il personale specializzato della Polizia di Stato e per gli operai artificieri della Difesa impiegati in attività di rimozione, disinnesco o distruzione di ordigni esplosivi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale militare specializzato delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, al personale specializzato della Polizia di Stato e agli operai artificieri della Difesa chiamati dall'autorità prefettizia o dalle autorità locali di pubblica sicurezza a rimuovere, disinnescare o distruggere ordigni esplosivi, nel quadro di attività antisabotaggio o antiterrorismo, ovvero impiegati in operazioni di disinnesco o neutralizzazione e successivo brillamento di ordigni esplosivi residuati bellici, compete un premio di disattivazione di lire 50.000 per ogni giornata in cui esplicano effettive operazioni di rimozione o di disinnesco o di distruzione di ordigni esplosivi che presentino un reale rischio, con esclusione pertanto delle giornate dedicate ad attività di ricerca o preparatoria.

Il premio di cui al precedente comma non è cumulabile con l'indennità di rischio connesso con la manipolazione di esplosivi prevista dal regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, con le indennità di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, e con altre indennità corrisposte allo stesso titolo.

Le modalità per la puntuale ed omogenea applicazione delle norme contenute nei commi precedenti saranno precisate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in specifiche istruzioni emanate dal Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'interno.

Art. 2.

Le spese per la rimozione o il disinnesco o la distruzione di ordigni esplosivi sono a carico dello Stato.

Il proprietario degli immobili bonificati non è tenuto al pagamento di risarcimento o indennità.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1985.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 563 milioni annue, si provvede quanto a lire 33 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2581 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1985 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi e quanto a lire 530 milioni a carico del capitolo 1383 dello stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPADOLINI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Note all'art. 1, secondo comma:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, ha approvato il regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennità di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato.

— Il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, concerne la bonifica dei campi minati.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 526):

Presentato dal Ministro della difesa (SPADOLINI) il 16 febbraio 1984.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa) in sede deliberante, il 19 marzo 1984, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione il 17 aprile 1984, 30 maggio 1984 e approvato il 27 giugno 1984.

Camera dei deputati (atto n. 1883):

Assegnato alla VI commissione (Difesa), in sede legislativa, l'11 luglio 1984, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla VII commissione il 26 settembre 1984 e approvato, con modificazioni, il 28 febbraio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 526/B):

Assegnato alla 4ª commissione, in sede deliberante, il 28 marzo 1985, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione e approvato il 22 maggio 1985.

LEGGE 12 giugno 1985, n. 295.

Finanziamento delle linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-86, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica, nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale, relativamente al periodo 1985-88.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione del processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale, secondo le linee programmatiche per il triennio 1984-86 approvato dal Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI) nella seduta del 19 giugno 1984, è autorizzata, per il periodo 1985-1988, la complessiva spesa di lire 1.275 miliardi, in aggiunta agli stanziamenti gia recati per il settore dalle leggi 9 gennaio 1962, n. 1, 10 giugno 1982, n. 361, 14 agosto 1982, n. 598, 14 agosto 1982, n. 599, e 14 agosto 1982, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni. La quota relativa all'anno finanziario 1985 resta stabilita in lire 515 miliardi.

Le somme di cui al precedente comma si intendono complessivamente destinate, quanto a lire 905 miliardi, agli interventi in favore dell'industria delle costruzioni navali e, quanto a lire 370 miliardi, agli interventi in favore dell'industria armatoriale.

Per le finalità di cui al primo comma sono altresì autorizzati, in aggiunta ai limiti di impegno previsti dall'articolo 10 della legge 10 giugno 1982, n. 361, i limiti di impegno di lire 85 miliardi per l'anno 1985 e di lire 55 miliardi per l'anno 1986.

E' inoltre autorizzata, in aggiunta allo stanziamento previsto dalla legge 5 maggio 1976, n. 259, e successive modificazioni ed integrazioni, la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1985 e di lire 35 miliardi per l'anno 1986.

Nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di lire 25 miliardi per l'anno 1985 e di lire 35 miliardi per l'anno 1986 concernenti il rifinanziamento della legge 5 maggio 1976, n. 259, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro della marina mercantile può concedere all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - Vasca Navale - di Roma, un contributo aggiuntivo annuo, per un importo non superiore rispettivamente per il 1985 a duemila milioni di lire e per il 1986 a tremila milioni di lire, per gli oneri derivanti dalla esecuzione di esperienze su modelli, dalla realizzazione e completamento delle infrastrutture di ricerca, dall'acquisto di strumentazioni e di risorse di informatica, dallo sviluppo di rapporti di collaborazione scientifica e dalla documentazione e diffusione delle conoscenze, connessi al programma di ricerca relativo al biennio 1984-1985 ed a quello relativo all'anno 1986, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 259, e successive modificazioni ed integrazioni. Tali oneri debbono essere esposti in allegato ai relativi programmi di ricerca.

Il Ministero della marina mercantile, successivamente all'approvazione dei suddetti programmi, corrisponde, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa, anticipazioni pari al cinquanta per cento della spesa prevista.

La liquidazione del contributo è disposta dal Ministero della marina mercantile sulla base dei documenti contabili relativi ai sopraddetti oneri.

Lo stanziamento di lire 515 miliardi, relativo all'anno finanziario 1985, di cui al primo comma, è così ripartito:

a) lire 225 mila milioni per la concessione dei contributi di cui agli articoli 3, 11, 12 e 13 della legge 14 agosto 1982, n. 599;

b) lire 15 mila milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 598;

c) lire 20 mila milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 16 della legge 14 agosto 1982, n. 599, e dei corrispondenti contributi sui piani di investimento la cui attuazione abbia avuto inizio successivamente alla data del 1° gennaio 1984;

d) lire 5 mila milioni per la concessione dei contributi sugli immobilizzi pertinenti all'attività di costruzione e riparazione di navi mercantili svolta dai cantieri maggiori;

e) lire 40 mila milioni per il finanziamento degli interventi di cui al titolo terzo della legge 11 dicembre 1984, n. 848;

f) lire 200 mila milioni per il finanziamento degli interventi di cui al titolo primo della legge 11 dicembre 1984, n. 848;

g) lire 10 mila milioni per incrementare il Fondo centrale di garanzia costituito presso il Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 13 della legge 11 dicembre 1984, n. 848.

Gli stanziamenti di cui allo stesso comma, relativi agli anni successivi, saranno ripartiti con decreto del Ministro della marina mercantile e del Ministro del tesoro.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato si provvede annualmente alla ripartizione delle somme di cui al secondo comma tra gli specifici interventi individuati sulla base delle linee programmatiche richiamate nel primo comma.

Art. 2.

Il primo alinea e la lettera *a*) del primo comma dell'articolo 2 della legge 10 giugno 1982, n. 361, sono sostituiti nel modo seguente:

« Sono ammissibili al contributo di cui al precedente articolo 1 i lavori di costruzione, trasformazione, modificazione e grandi riparazioni delle unità a scafo metallico o realizzato con altri materiali a tecnologia avanzata, abilitate alla navigazione, di seguito indicate:

a) navi mercantili di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate; tale limite è ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda per le unità a tecnologia avanzata per trasporto passeggeri ».

Il termine previsto dall'articolo 7 della legge 10 giugno 1982, n. 361, come modificato dal secondo comma dell'articolo 11 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, può essere, riconosciuta la causa di forza maggiore, prorogato dal Ministro della marina mercantile qua-

lora l'istanza di proroga, corredata dalla documentazione necessaria, sia presentata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I limiti di età previsti al punto 1) dell'articolo 21 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, non si applicano per le navi aventi stazza lorda uguale o inferiore a 13.000 tonnellate, purché di proprietà alla data del 1° gennaio 1985 della stessa impresa armatoriale che provvede alla nuova costruzione.

Tale disposizione si applica ai contratti di demolizione stipulati dal 1° luglio 1984.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, in ragione di lire 620 miliardi nell'anno 1985, di lire 650 miliardi nel 1986 e di lire 200 miliardi nel 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti « Misure di sostegno per il settore dell'industria navale, meccanica ed armatoriale (rifinanziamento leggi numeri 361, 598, 599 e 600 del 1982) » e « Modifiche ed integrazioni della legge 5 maggio 1976, n. 259, recante provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo o chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 giugno 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARTA, *Ministro della marina mercantile*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

Note all'art. 1, primo comma:

— La legge 9 gennaio 1962, n. 1, nella parte relativa alle disposizioni della presente legge, è completamente assorbita dalla legge 10 giugno 1982, n. 361 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 17 giugno 1982), concernente il credito navale. Le modifiche ed integrazioni di quest'ultima legge sono contenute nella legge 11 dicembre 1984, n. 848 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 346 del 18 dicembre 1984).

— La legge 14 agoto 1982, n. 598, contiene *Provvidenze a favore della riparazione navale*, e la legge 14 agosto 1982, n. 599, contiene *Provvidenze in favore dell'industria cantieristica navale.* Le modifiche e integrazioni a queste due leggi (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 25 agosto 1982) sono contenute nella legge 26 luglio 1984, n. 396 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 1° agosto 1984) e nella legge 22 marzo 1985, n. 111 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 5 aprile 1985).

— La legge 14 agosto 1982, n. 600 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 25 agosto 1982), contiene *Provvidenze per la demolizione del naviglio abbinata alla costruzione di nuove unità.* Le modificazioni ed integrazioni di questa legge sono contenute nella legge 26 luglio 1984, n. 396 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 1° agosto 1984) e nella legge 11 dicembre 1984, n. 848 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 346 del 18 dicembre 1984).

Nota all'art. 1, terzo comma:

Il testo dell'art. 10 della legge 10 giugno 1982, n. 361, è il seguente:

« In aggiunta ai limiti d'impegno previsti dalle precedenti leggi sul credito navale sono autorizzati gli ulteriori limiti d'impegno di lire 4 miliardi e lire 40 miliardi rispettivamente per gli anni 1981 e 1982.

Al complessivo onere di lire 48 miliardi derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni 1981 e 1982 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Tale previsione è integrata dall'ultimo comma dell'art. 27 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, il cui testo è il seguente:

« Per gli interventi di cui al titolo II della presente legge è altresì autorizzato, in aggiunta ai limiti di impegno previsti dall'art. 10 della legge 10 giugno 1982, n. 361, il limite di impegno di lire 25 miliardi per l'anno finanziario 1984 ».

Nota all'art. 1, quarto comma:

La legge 5 maggio 1976, n. 259 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 18 maggio 1976), reca *Provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale.* Le modifiche e integrazioni a questa legge sono contenute nella legge 1° aprile 1985, n. 122 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 1985).

Nota all'art. 2, secondo comma:

Il testo dell'art. 7 della legge 10 giugno 1982, n. 361, come modificato dal secondo comma dell'art. 11 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, è il seguente:

« I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi alle sole iniziative successive alla data di entrata in vigore della legge stessa; sono tuttavia ammissibili al contributo di cui al precedente art. 1, su richiesta dell'armatore interessato, anche le iniziative concernenti nuove costruzioni i cui lavori alla data del 1° gennaio 1981 non risultavano ancora ultimati nonché le iniziative, successive a tale data e purché per le iniziative stesse non siano stati stipulati i contratti di finanziamento di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, e i lavori vengano ultimati entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Va tenuto presente anche il testo del primo comma dello stesso art. 11 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, che è il seguente:

« Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della legge 10 giugno 1982, n. 361, per iniziative successive alla data del 1° gennaio 1981 ammissibili a contributo, nei limiti posti dallo stesso articolo, devono intendersi tutte le iniziative che rientrano tra quelle previste dall'articolo 2 della legge stessa ».

Nota all'art. 2, terzo comma:

Il punto 1) dell'art. 21 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, si riferisce alle « navi da carico secco o miste di età superiore a 25 anni e quelle da carico liquido di età superiore a 15 anni ».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2309):

Presentato dal Ministro della marina mercantile (CARTA) il 26 novembre 1984.

Assegnato alla X commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 23 gennaio 1985, con pareri delle commissioni V e XII.

Esaminato dalla X commissione il 28 febbraio 1985; 7, 21 marzo 1985; 3 aprile 1985 e approvato l'11 aprile 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1349):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 20 maggio 1985, con pareri delle commissioni 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 8ª commissione il 23 maggio 1985 e approvato il 28 maggio 1985.

LEGGE 13 giugno 1985, n. **296.**

Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte delle ostetriche con cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità economica europea.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI STABILIMENTO

Art. 1.

Ai cittadini degli Stati membri della CEE che nei Paesi di origine o di provenienza hanno una delle qualifiche professionali di cui all'allegato *A* della presente legge ed in possesso dei diplomi e certificati di cui all'allegato *B* è riconosciuto il titolo di ostetrica ed è consentito l'esercizio della relativa attività professionale.

L'uso di tale titolo e delle relative abbreviazioni è consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformità alle corrispondenze del titolo stesso enunciate nell'allegato *A*.

Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge sono modificati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, in conformità alle direttive comunitarie.

Art. 2.

Per l'esercizio dell'attività di ostetrica, l'interessato deve presentare al Ministero della sanità una domanda in carta da bollo, redatta in lingua italiana, corredata dai seguenti documenti:

a) uno dei diplomi o certificati previsti dall'allegato *B*, in originale o in copia autenticata;

b) un certificato rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro della CEE che attesti che il richiedente possiede uno dei seguenti requisiti:

1) formazione a tempo pieno di ostetrica di durata almeno triennale ottenuta dopo il conseguimento di un titolo di studio che dia accesso agli studi universitari;

2) formazione a tempo pieno di ostetrica di durata almeno triennale seguita da una specifica pratica professionale di almeno due anni, esercitata in modo soddisfacente in un ospedale o in un centro sanitario autorizzato;

3) formazione a tempo pieno di ostetrica di durata almeno biennale, o di 3.600 ore, ottenuta dopo il conseguimento, ai sensi dell'allegato *B* della legge 18 dicembre 1980, n. 905, del diploma di infermiere professionale;

4) formazione a tempo pieno di ostetrica di durata non inferiore a 18 mesi, od a 3.000 ore, ottenuta dopo il conseguimento, ai sensi dell'allegato *B* della legge 18 dicembre 1980, n. 905, del diploma di infermiere professionale e seguita da una specifica pratica professionale di almeno un anno, esercitata in modo soddisfacente in un ospedale o in un centro sanitario autorizzato;

c) un certificato di buona condotta od altro certificato che dichiari le condizioni di moralità o di onorabilità, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza o, qualora detto Stato ai fini dell'esercizio della professione non richieda tale certificato, un estratto del casellario giudiziario, ovvero, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità dello Stato stesso.

La documentazione di cui alla lettera *c*) del precedente comma deve essere di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.

Art. 3.

Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, entro due mesi dalla ricezione, accerta la regolarità della domanda e della relativa documentazione e provvede alla sua trasmissione al collegio delle ostetriche della provincia nel cui albo l'interessato intenda chiedere l'iscrizione, dandone comunicazione allo stesso.

Il Ministero della sanità, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi e dei certificati, chiede conferma dell'autenticità degli stessi alla competente autorità dello Stato membro, nonché conferma del possesso, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive CEE.

Qualora il Ministero della sanità venga a conoscenza di fatti gravi e specifici verificatisi fuori del territorio nazionale, che possono influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, richiede informazioni, per il tramite del Ministero degli affari esteri, alla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza.

Per il periodo di tempo necessario a ricevere le informazioni, il termine di cui al primo comma è sospeso per non più di tre mesi.

La procedura di ammissione riprende alla scadenza dei tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.

Le informazioni sono coperte dal segreto.

Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanità deve essere motivato.

Il collegio delle ostetriche nel termine di un mese dalla data di ricezione delle domande, corredate dalla documentazione inviata dal Ministero della sanità, provvede all'iscrizione all'albo ai sensi delle leggi vigenti.

Il cittadino di altri Stati membri della Comunità che abbia ottenuto l'iscrizione all'albo professionale ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per le ostetriche di cittadinanza italiana.

Art. 4.

Per i procedimenti disciplinari e le relative sanzioni alle ostetriche di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni.

Art. 5.

Il Ministero della sanità comunica, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di origine o di provenienza dell'interessato, le sanzioni disciplinari adottate ai sensi dell'articolo 4, nonché quelle penali per reati concernenti l'esercizio della professione.

A tal fine il collegio delle ostetriche dà comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidano sull'esercizio professionale.

Le informazioni sono coperte dal segreto.

Art. 6.

Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente legge si applicano anche alle ostetriche che intendano svolgere la loro attività nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.

L'istituzione del rapporto di lavoro tra le ostetriche di cui all'articolo 1 della presente legge e le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale è disciplinata ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 7.

Per le ostetriche con cittadinanza di uno degli Stati membri è istituito un servizio informazioni sulla legislazione sanitaria e sociale e sulla deontologia professionale presso il Ministero della sanità.

Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, sentite le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché la Federazione dei collegi delle ostetriche, promuove, ove ne ravvisi l'opportunità, corsi facoltativi di deontologia professionale e di legislazione sanitaria nazionale e regionale, preordinati a consentire, alle ostetriche che ne facciano richiesta, anche l'acquisizione delle conoscenze linguistiche necessarie per l'esercizio della professione.

Titolo II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

Art. 8.

I cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea sono ammessi alla prestazione temporanea di servizi inerenti alla professione di ostetrica nel territorio dello Stato italiano, senza essere tenuti all'iscrizione nell'albo professionale.

Essi devono tuttavia presentare al Ministero della sanità:

a) una dichiarazione sottoscritta redatta in lingua italiana, dalla quale risulti la natura della prestazione che l'interessato intende effettuare ed il luogo dell'esecuzione della stessa;

b) un certificato della competente autorità dello Stato di origine o di provenienza da cui risulti che l'interessato esercita legalmente la specifica professione in detto Stato;

c) un certificato attestante che l'interessato è in possesso del diploma, certificato od altro titolo di cui all'allegato *B* della presente legge.

In caso di urgenza, la dichiarazione, unitamente alla documentazione suindicata, può essere presentata successivamente all'effettuazione della prestazione, entro il termine di quindici giorni.

La documentazione prevista nei commi precedenti deve essere di data non anteriore a dodici mesi da quella di presentazione. Il Ministero della sanità dà comunicazione delle prestazioni al collegio delle ostetriche della provincia interessata.

Art. 9.

Il cittadino degli altri Stati membri, nell'esercizio dell'attività di cui al precedente articolo, ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per le ostetriche di cittadinanza italiana.

Nel caso di abusi o di mancanze tali da comportare, se commessi da ostetriche di cittadinanza italiana, la sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'albo professionale, il collegio delle ostetriche competente per territorio comunica immediatamente i fatti al Ministero della sanità che, con decreto motivato, proibisce all'ostetrica cittadina di uno degli altri Stati membri di effettuare ulteriori prestazioni.

Del provvedimento è data tempestiva comunicazione all'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza, tramite il Ministero degli affari esteri.

Titolo III

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA PRESSO ALTRI STATI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA DA PARTE DI OSTETRICHE DI CITTADINANZA ITALIANA.

Art. 10.

Le ostetriche di cittadinanza italiana che si trasferiscono in uno dei Paesi membri della Comunità economica europea possono, a domanda, conservare l'iscrizione nel collegio provinciale di appartenenza ovvero chiedere l'iscrizione nell'albo del collegio delle ostetriche di Roma.

Art. 11.

Le autorità che hanno rilasciato i certificati presentati dal cittadino italiano per essere ammesso alla professione di ostetrica in un altro Stato membro della CEE sono tenute a confermarne l'autenticità a richiesta del Ministero della sanità.

Il Ministero della sanità, per il tramite del Ministero degli affari esteri, provvede a fornire entro breve tempo, e comunque non oltre tre mesi, le informazioni circa fatti gravi e specifici concernenti il cittadino italiano, facendo conoscere le conseguenze che i fatti stessi hanno sui certificati ed i documenti rilasciati dalle autorità nazionali.

A tal fine i collegi delle ostetriche devono dare comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.

Titolo IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 12.

I documenti richiesti dalla presente legge, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al testo originario dalle autorità diplomatiche o consolari italiane presso il Paese in cui il documento è stato fatto, ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 13.

I cittadini degli Stati membri della CEE, in possesso di diplomi o certificati di ostetrica, di cui all'allegato *B* della presente legge, non rispondenti all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria per l'esercizio della professione di ostetrica e rilasciati dagli Stati di origine o provenienza, possono ottenere, entro il 23 gennaio 1986, il riconoscimento del titolo di ostetrica in Italia ed il conseguente esercizio della relativa attività professionale a condizione che presentino un attestato rilasciato dalle autorità competenti comprovante che essi hanno effettivamente e lecitamente svolto la specifica attività professionale per un periodo di almeno tre anni nel corso dei cinque che precedono il rilascio dell'attestato.

Nel caso che i cittadini degli Stati membri della CEE siano in possesso di diplomi o certificati di ostetrica rispondenti all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalle direttive comunitarie, ma che possono essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 2 della presente legge solo se accompagnati dall'attestato di pratica professionale, e rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento del titolo di ostetrica in Italia e l'esercizio dell'attività professionale possono essere ottenuti a condizione che gli interessati presentino un attestato rilasciato dalle autorità competenti comprovante che essi hanno effettivamente e lecitamente svolto la specifica attività professionale per un periodo di almeno due anni nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DEGAN, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

ALLEGATO *A*

TITOLI PROFESSIONALI INERENTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI OSTETRICA

Nella Repubblica federale di Germania:
« Hebamme ».

In Belgio:
« accoucheuse/vroedvrow ».

In Danimarca:
« jordemoder ».

In Francia:
« sage-femme ».

In Irlanda:
« midwife ».

In Italia:
« ostetrica ».

Nel Lussemburgo:
« sage-femme ».

Nei Paesi Bassi:
« verloskundige ».

Nel Regno Unito:
« midwife ».

In Grecia:
« μαία ».

ALLEGATO *B*

DIPLOMI, CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI RILASCIATI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI OSTETRICA

a) Nella Repubblica federale di Germania:

il « Hebammenprüfungszeugnis », rilasciato dalla commissione di esame nominata dallo Stato;

gli attestati delle autorità competenti della Repubblica federale di Germania, che certificano l'equipollenza dei titoli di formazione rilasciati successivamente all'8 maggio 1945 dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca, con il titolo di cui sopra.

b) In Belgio:

il « diplôme d'accoucheuse/vroedvrouwdiploma » rilasciato da scuole create o riconosciute dallo Stato o dal Jury Central.

c) In Danimarca:

il « bevis for bestaet jordemodereksamen » rilasciato dalla « Danmarks jordemoderskole ».

d) In Francia:

il « diplôme de sage-femme » rilasciato dallo Stato.

e) In Irlanda:

il « certificate in Midwifery » rilasciato dall'« An Bord Altranais ».

f) In Italia:

il « diploma d'ostetrica » rilasciato dalle scuole riconosciute dallo Stato.

g) Nel Lussemburgo:

il « diplôme de sage-femme » rilasciato dal Ministero della sanità pubblica, vista la decisione della commissione d'esame.

h) Nei Paesi Bassi:

il « vroedvrouwdiploma » rilasciato dalla commissione di esame nominata dallo Stato.

i) Nel Regno Unito:

il « certificate of admission to the Roll of Midwives » rilasciato in Inghilterra e nel Galles dal « Central Midwives Board for England and Wales », in Scozia dal « Central Midwives Board for Scotland » e in Irlanda del Nord dal « Northern Ireland Council for Nurses and Midwives ».

l) In Grecia:

il « πτυχίο *μαίας* », certificato conforme del Ministero dei servizi sociali;

il « πτυχίο 'Ανωτέρας Σχολῆς Στελεχῶν 'Υγείας καὶ Κοινωνικῆς Προνοίας, Τμήματος Μαιῶν », rilasciato dal KATEE

NOTE

Nota all'art. 2:

La legge 18 dicembre 1980, n. 905, disciplina il « Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea ».

L'allegato *B* a questa legge indica i diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati per l'esercizio della attività di infermiere professionale.

Nota all'art. 4:

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, reca « Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse ». Ivi si prevede che in ogni provincia è costituito il collegio delle ostetriche, che ha un albo permanente, in cui sono iscritte le ostetriche residenti nella provincia (articoli 1 e 7). I collegi provinciali sono riuniti in Federazione nazionale il cui comitato centrale esercita il potere disciplinare nei confronti delle ostetriche (art. 15).

Le sanzioni disciplinari ed il relativo procedimento sono disciplinati dal regolamento esecutivo del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 (articoli 38-52 del regolamento).

Nota all'art. 6:

Il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, disciplina lo « Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali ». Dell'art. 11 di detto decreto si riporta il primo comma, che è il solo pertinente alla materia disciplinata dalla legge qui pubblicata:

« Art. 11. (*Cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea*). — I cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea, esercenti le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche possono prestare la loro attività nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, in base alle condizioni e ai requisiti previsti dalle norme di attuazione dell'art. 57 del trattato di Roma ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 524):

Presentato dal Ministro della sanità (DEGAN) il 16 febbraio 1984.

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanità), in sede deliberante, il 15 marzo 1984, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 7ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 12ª commissione il 7 novembre 1984 e approvato il 22 novembre 1984.

Camera dei deputati (atto n. 2339):

Assegnato alla XIV commissione (Igiene e sanità), in sede legislativa, il 31 gennaio 1985, con pareri delle commissioni I, II, III, IV e VIII.

Esaminato dalla XIV commissione il 29 maggio 1985 e approvato il 30 maggio 1985.

LEGGE 21 giugno 1985, n. **297.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, recante norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonché per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, recante norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonché per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Ministro dell'interno può erogare contributi allo scopo di sostenere le attività per il recupero e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

2. La erogazione di contributi da parte del Ministro dell'interno alle associazioni di volontariato, cooperative e privati, di cui all'articolo 1-*bis*, avviene tramite l'ente locale competente per territorio, fino a quando non sarà regolata con una nuova normativa legislativa la disciplina dei rapporti di enti e associazioni di volontariato che operano sul territorio nazionale nel campo del recupero e del reinserimento sociale dei tossicodipendenti ».

Dopo l'articolo 1, *sono inseriti i seguenti*:

« Art. 1-*bis*. — 1. I contributi, di cui all'articolo 1, sono destinati ai comuni, alle unità sanitarie locali, nonché ad altri enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro e con le specifiche finalità di cui all'articolo 1, che si coordinino con le strutture delle unità sanitarie locali con apposite convenzioni e che non impieghino forme di intervento che non rispettino il diritto all'autodeterminazione dei tossicodipendenti con interventi violenti o coattivi contrari allo spirito e alle norme dell'ordinamento.

2. I contributi di cui al presente decreto vengono erogati previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione dei servizi e delle iniziative attivate e con il parere dell'ente locale competente per territorio.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti sono tenuti a trasmettere i propri bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, all'ente erogatore.

4. I contributi vengono ripartiti sulla base dei dati forniti dall'osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno e dei criteri e dei requisiti determinati da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del

Consiglio, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-segretario del Consiglio dei Ministri e composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati rispettivamente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. La commissione, sulla base dei criteri e dei requisiti, formula la proposta al Ministro dell'interno riguardante la concessione dei contributi riferiti alle domande presentate.

Art. 1-*ter*. — Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alle finalità di cui al precedente articolo 1 secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti.

Art. 1-*quater*. — La documentazione e la domanda da parte dei soggetti destinatari dei contributi per le attività di recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, di cui all'articolo 1-*bis*, devono essere inoltrate, tramite i comuni competenti per territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per l'anno 1985 ed entro i primi novanta giorni per gli anni 1986 e 1987 ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« 1. L'articolo 80-*bis* della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

" Art. 80-*bis*. - (*Destinazione delle sostanze confiscabili dal Ministro della sanità*). — Le sostanze stupefacenti o psicotrope che a norma dell'articolo precedente possono essere confiscate con decreto ministeriale sono immediatamente messe a disposizione del Ministero della sanità "

2. Dopo l'articolo 80-*bis* della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è inserito il seguente:

" Art. 80-*ter*. - (*Destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorità giudiziaria*). — L'autorità che effettua il sequestro deve darne immediata notizia al servizio centrale antidroga specificando l'entità ed il tipo di sostanze sequestrate.

Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro effettuato dall'autorità giudiziaria non è più assoggettabile al riesame, l'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni, determinandone l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 304-*bis* e 304-*ter* del codice di procedura penale e ordina la distruzione della residua parte di sostanze.

Se la conservazione delle sostanze di cui al precedente comma sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato.

In ogni caso l'autorità giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope confiscate.

Per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope l'autorità giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria del regolare svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni è trasmesso all'autorità giudiziaria procedente e al Ministero della sanità.

La distruzione avviene secondo le modalità tecniche determinate con decreto del Ministro della sanità da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144".

3. Dopo l'articolo 80-*ter* della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è inserito il seguente:

"Art. 80-*quater*. - (*Destinazione dei campioni delle sostanze sequestrate*). — Il servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza, può chiedere all'autorità giudiziaria la consegna di alcuni campioni delle sostanze sequestrate. Altri campioni possono essere motivatamente richiesti dalle singole forze di polizia o dal Ministero della sanità tramite il servizio centrale antidroga. L'autorità giudiziaria, se la quantità delle sostanze sequestrate lo consente, e se le richieste sono pervenute prima della esecuzione dell'ordine di distruzione, accoglie le richieste stesse dando la priorità a quelle del servizio centrale antidroga e determina le modalità della consegna".

4. Il terzo e quarto comma dell'articolo 28 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono sostituiti dal seguente:

"In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e confiscate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 80-*ter*" ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« 1. L'articolo 23 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

"Art. 23. - (*Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del Ministero della sanità*). — La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti dagli articoli 21, 22 e 80-*bis* è disposta con decreto del Ministro della sanità che ne stabilisce le modalità di attuazione e si avvale di idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali.

In tali casi il Ministro della sanità può, altresì, richiedere ai prefetti delle province interessate che venga assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di polizia alle operazioni di distruzione.

Il verbale relativo alle operazioni di cui al secondo comma è trasmesso al Ministero della sanità".

2. Al terzo comma dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, le parole: "osservando le modalità di cui alla lettera *f*) del successivo articolo 24" sono sostituite dalle seguenti: "osservando le modalità di cui al successivo articolo 23".

3. Gli articoli 24 e 25 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono abrogati ».

Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:

« Art. 4-*bis*. — Nel terzo comma dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: "per almeno tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per almeno un mese".

Art. 4-*ter.* — Dopo l'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

"Art. 47-*bis.* - (*Affidamento in prova in casi particolari*). — Quando una sentenza di condanna a pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero, l'interessato può chiedere al pubblico ministero o al pretore competente per la esecuzione di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire l'attività terapeutica sulla base di un programma concordato dall'interessato stesso con una unità sanitaria locale o con uno degli enti, associazioni, cooperative o privati di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144. Alla domanda deve essere allegata certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza e la idoneità, ai fini del recupero del condannato, del programma in corso.

In tal caso il pubblico ministero o il pretore, dopo aver determinato la pena complessiva da eseguire, anche ai sensi dell'articolo 582 del codice di procedura penale, se non vi ostano le condizioni e i limiti indicati nel primo e nel secondo comma dell'articolo precedente e nell'ottavo comma del presente articolo, in luogo di emettere ordine di carcerazione trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza del luogo ove è eseguito il programma terapeutico.

Se la richiesta perviene dopo che l'ordine di carcerazione è già stato eseguito, il pubblico ministero o il pretore provvede a norma del comma precedente, ordinando la liberazione del condannato.

La sezione di sorveglianza, nominato un difensore di ufficio al condannato che non abbia indicato un difensore di fiducia nella richiesta, fissa la data della deliberazione entro dieci giorni dal ricevimento degli atti, dandone avviso al condannato, al difensore ed al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non è possibile effettuare la notifica dell'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta e lo stesso non compare all'udienza, la sezione di sorveglianza respinge la richiesta.

Ai fini della decisione la sezione di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico in corso; deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio.

Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione, il quale, se lo affidamento non è disposto, emette ordine di carcerazione.

Se la sezione di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento.

L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto, ai sensi del presente articolo, più di una volta.

Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalle altre norme della presente legge per la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale".

Art. 4-*quater.* — Quando, per divieto di legge o per disposizione dell'autorità giudiziaria, il tossicodipendente o l'alcooldipendente imputato o condannato non sia ammesso alla misura sostitutiva prevista, il programma terapeutico al quale l'interessato risulti sottoposto o intenda sottoporsi viene proseguito nello stato di detenzione ad opera del servizio sanitario penitenziario con il concorso delle strutture sanitarie territoriali.

Art. 4-*quinquies.* — 1. Quando può essere emesso un provvedimento restrittivo della libertà personale nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che stia eseguendo una attività di recupero sulla base di un programma terapeutico concordato fra il soggetto e le strutture di cui all'articolo 1-*bis*, l'autorità giudiziaria tiene conto, oltre che delle circostanze prevedute dall'ultimo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale, del pericolo che l'interruzione del programma terapeutico possa pregiudicare la disintossicazione dell'imputato.

2. L'autorità giudiziaria, con il provvedimento con il quale dispone che non sia emanato l'ordine o il mandato di cattura, stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero.

Art. 4-*sexies.* — 1. Nel concedere la libertà nei casi in cui è consentita, se l'imputato è persona tossicodipendente o alcooldipendente che stia eseguendo una attività di recupero sulla base di un programma terapeutico concordato fra il soggetto e le strutture di cui allo articolo 1-*bis*, l'autorità giudiziaria valuta, oltre alle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale, anche la possibilità che il programma terapeutico possa più utilmente proseguire con l'imputato in stato di libertà.

2. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche quando il programma terapeutico, iniziato nello stato di libertà, sia stato interrotto dall'esecuzione dell'ordine o del mandato di cattura.

3. L'autorità giudiziaria, con il provvedimento con il quale concede la libertà provvisoria, stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 giugno 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

Visto, il *Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2848):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro dell'interno (SCALFARO) il 23 aprile 1985.

Assegnato alle commissioni riunite IV (Giustizia) e XIV (Igiene e sanità), in sede referente, il 27 aprile 1985, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 15 maggio 1985.

Esaminato dalle commissioni riunite IV e XIV, in sede referente, il 16 e 22 maggio 1985.

Esaminato in aula il 27, 29, 30 maggio 1985; 14 giugno 1985 e approvato il 18 giugno 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1390):

Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 12ª (Igiene e sanità), in sede referente, il 19 giugno 1985, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 19 giugno 1985.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 19 giugno 1985.

Esaminato dalle commissioni riunite 2ª e 12ª, in sede referente, il 20 giugno 1985.

Esaminato in aula e approvato il 20 giugno 1985.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 3 luglio* 1985.

LEGGE 21 giugno 1985, n. 298.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, recante proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, recante proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo della attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

il comma 1 *è sostituito dal seguente*:

« 1. L'articolo 48 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

"Per le opere interne alle costruzioni, definite dall'articolo 26, realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge o in corso di realizzazione alla medesima data, il proprietario della costruzione o dell'unità immobiliare deve inviare al sindaco, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, una relazione descrittiva delle opere realizzate, entro il termine del 31 dicembre 1985" »;

al comma 2, le parole: « 30 settembre 1985 » *sono sostituite dalle seguenti*: « 31 dicembre 1985 »; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo*: « Tale termine è prorogato al 31 dicembre 1986 per gli immobili o porzioni di essi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e per quelli di proprietà degli enti pubblici territoriali »;

al comma 3, *dopo le parole*: « e non hanno ancora ottenuto la relativa iscrizione » *sono inserite le seguenti*: « o la registrazione delle variazioni »; *e dopo le parole*: « possono presentare nuovamente la dichiarazione » *sono inserite le seguenti*: « anche per la denuncia delle variazioni »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-*bis*. Il quinto comma dell'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

"I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'ufficio tecnico erariale se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune" ».

Dopo l'articolo 3, *è inserito il seguente*:

« Art. 3-*bis*. — 1. Al primo comma dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dopo le parole: "della sagoma" sono inserite le seguenti: "della costruzione, dei prospetti,".

2. Al primo comma del medesimo articolo 26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione del presente articolo non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parti di esse".

3. Dopo il secondo comma del medesimo articolo 26, è inserito il seguente:

"Le sanzioni di cui al precedente articolo 10, ridotte di un terzo, si applicano anche nel caso di mancata presentazione della relazione di cui al precedente comma" ».

All'articolo 4:

al capoverso, dopo la parola: « nazionali » *è inserita la seguente*: « e »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-*bis*. All'articolo 32, secondo comma, lettera *b*), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono soppresse le parole: "ove esistenti" ».

All'articolo 5, *capoverso, le parole*: « e agli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 » *sono sostituite dalle seguenti*: « e agli articoli 13, primo comma, 14, 15, 16 e 17 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 ».

Dopo l'articolo 5, *è inserito il seguente*:

« Art. 5-*bis*. — Il primo comma dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

"Il titolare della concessione, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché — unitamente al direttore dei lavori — a quelle della concessione ad edificare e alle modalità esecutive stabilite dalla medesima. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso" ».

All'articolo 7:

al secondo capoverso, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da lire 5 milioni a lire 15 milioni »;

dopo il secondo capoverso, è inserito il seguente: « Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico servizio ».

Dopo l'articolo 7, *è inserito il seguente*:

« Art. 7-*bis*. — 1. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

"Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati".

2. Al quarto comma del medesimo articolo 18, dopo le parole: " dell'alienante " sono inserite le seguenti: " o di uno dei condividenti ".

3. All'ultimo comma del medesimo articolo 18, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù " ».

All'articolo 8:

al comma 2, *dopo l'alinea, è inserito il seguente capoverso*:

« il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: " La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata al comune interessato entro il termine perentorio del 30 novembre 1985 " »;

dopo il comma 3, *sono inseriti i seguenti*:

« 3-*bis*. All'articolo 37, secondo comma, della medesima legge, dopo le parole: " disposizioni vigenti " sono inserite le seguenti: " all'entrata in vigore della presente legge ".

3-*ter*. All'ultimo comma del medesimo articolo 37, dopo le parole: " norme vigenti " sono inserite le seguenti: " all'entrata in vigore della presente legge " »;

dopo il comma 4, *sono inseriti i seguenti*:

« 4-*bis*. All'articolo 44 della medesima legge, sono aggiunti i seguenti commi:

" La sospensione di cui al comma precedente non si applica ai procedimenti cautelari avanti agli organi di giurisdizione amministrativa, previsti dall'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 35, senza che sia stata presentata domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, la sospensione di cui al precedente primo comma perde efficacia ".

4-*ter*. All'articolo 51 della medesima legge, il primo comma è sostituito dal seguente:

" Ai fini del calcolo dell'oblazione, i riferimenti alle superfici, previsti dalla presente legge, sono computati in conformità ai parametri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 10 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 31 maggio 1977 ".

4-*quater*. All'articolo 51 della medesima legge, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

" Le superfici delle opere che beneficiano della riduzione di cui al precedente articolo 34, quinto comma, lettera *e*), sono considerate superfici per servizi e accessori, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale di cui al precedente comma, senza l'applicazione di alcun incremento " »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 5-*bis*. All'articolo 17 della medesima legge, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

" Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13 della presente legge, dovrà presentare domanda di concessione in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria ".

5-*ter*. All'articolo 38, quarto comma, della medesima legge, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Copia del provvedimento di sanatoria viene trasmessa dal sindaco al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette ".

5-*quater*. All'articolo 40, secondo comma, della medesima legge, le parole: " gli estremi della concessione ad edificare o della licenza edilizia o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 " sono sostituite dalle seguenti: "gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 ".

5-*quinquies*. All'articolo 40, ultimo comma, della medesima legge, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " e del primo comma dell'articolo 21 ".

5-*sexies*. All'articolo 41, primo comma, della medesima legge, dopo le parole: " gli atti aventi per oggetto diritti reali relativi ad immobili " sono inserite le seguenti: " la cui costruzione sia stata iniziata successivamente al 1° settembre 1967 ".

5-*septies*. All'articolo 41, primo comma, della medesima legge, le parole: " si applica in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 17 della presente legge " sono sostituite dalle seguenti: " si applica in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 17 e del primo comma dell'articolo 21 della presente legge ".

5-*octies*. All'articolo 41 della medesima legge, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le disposizioni di cui sopra non si applicano comunque agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù".

5-*novies*. All'articolo 17, secondo comma, della medesima legge, le parole: "Nei casi in cui sia prevista" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso in cui sia prevista ai sensi del precedente articolo 11".

5-*decies*. All'articolo 41, primo comma, della medesima legge, le parole: "provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi del secondo comma dell'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e del nono e dell'undicesimo comma dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10" sono sostituite dalle seguenti: "provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi dell'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per il caso di opere eseguite senza la licenza di costruzione o in base a licenza annullata, e ai sensi del nono comma dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10"».

Dopo l'articolo 8, *sono inseriti i seguenti*:

«Art. 8-*bis*. — 1. All'articolo 40, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le parole: "gli autori di dette opere abusive non sanate sono soggetti alle" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano le".

2. Al secondo comma del medesimo articolo 40 le parole: "2 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre".

3. Il terzo comma del medesimo articolo 40 è sostituito dal seguente:

"Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente da indicarsi o da allegarsi, non sia dipesa dall'insussistenza della licenza o della concessione o dalla inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata successivamente al 1° settembre 1967, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della domanda indicate al comma precedente".

4. Al medesimo articolo 40 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Le nullità di cui al secondo comma del presente articolo non si applicano ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali nonché a quelli derivanti da procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa.

Nell'ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge, l'aggiudicatario potrà presentare domanda di oblazione ai sensi del precedente articolo 35 entro il 31 dicembre 1986".

Art. 8-*ter*. — Dopo l'articolo 47 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è inserito il seguente:

"Art. 47-*bis*. - (*Dichiarazioni dei rappresentanti*). — Tutte le dichiarazioni da rendersi ai sensi della presente legge, anche agli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dai proprietari o da altri aventi titolo, possono essere rilasciate anche da rappresentanti legali o volontari".

Art. 8-*quater*. — Non sono perseguibili in qualunque sede coloro che abbiano demolito o eliminato le opere abusive entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 9, *i commi* 3 *e* 4 *sono sostituiti dai seguenti*:

«3. Il Ministro dei lavori pubblici presenta al Parlamento entro il 15 marzo di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione, nell'anno precedente, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riguardo alla attuazione ed alla efficacia delle norme di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio.

4. La prima relazione è presentata al Parlamento entro il 15 marzo 1986».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 giugno 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1331):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro dei lavori pubblici (NICOLAZZI) il 24 aprile 1985.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, l'11 maggio 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 15 maggio 1985.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 15 maggio 1985.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 15, 16, 21 maggio 1985.

Esaminato in aula il 22 maggio 1985 e approvato il 23 maggio 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2915):

Assegnato alla IX commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 27 maggio 1985, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI e VIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 29 maggio 1985.

Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 29, 30 maggio 1985; 11 giugno 1985.

Esaminato in aula il 12 giugno 1985 e approvato, con modificazioni, il 13 giugno 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1331/B):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 17 giugno 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 19 giugno 1985.

Esaminato in aula e approvato il 20 giugno 1985.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 4 luglio* 1985.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 5 giugno 1985.

Norme di procedura relative al giudizio arbitrale presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 4 del regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325, concernente le « disposizioni per l'unificazione legislativa nei territori annessi al Regno »;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1936 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1937) con cui sono state approvate le « norme di procedura relative al giudizio arbitrale presso il consiglio provinciale dell'economia corporativa di Trieste »;

Rilevata la necessità di modificare opportunamente le suddette norme in relazione anche alla legge 9 febbraio 1983, n. 28;

Vista la delibera della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste in data 13 maggio 1985, con la quale sono state apportate modifiche al vigente regolamento del giudizio arbitrale;

Decreta:

Sono approvate le allegate norme di procedura relative al giudizio arbitrale presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste.

Il presente decreto, con annesso allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1985

Il Ministro: MARTINAZZOLI

ALLEGATO

REGOLAMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE

Art. 1.

Alla competenza del giudizio arbitrale presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste sono deferite tutte le controversie commerciali, industriali, marittime compresi gli affari bancari, di assicurazioni, trasporti terrestri e marittimi e spedizioni di merci che le parti, con accordo scritto, contemporaneo o successivo alla costituzione del rapporto controverso, abbiano convenuto di sottomettere alla sua decisione.

Art. 2.

Per la formazione del collegio arbitrale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste nomina a suo insindacabile giudizio gli arbitri in numero di almeno quaranta scelti tra operatori economici ed esperti di riconosciuta competenza.

Possono essere nominati arbitri persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 812 del codice di procedura civile.

L'ufficio di membro della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è incompatibile con quello di arbitro.

Art. 3.

Gli arbitri vengono nominati per cinque anni; quelli in carica conservano l'ufficio fino alla nomina dei nuovi.

Gli arbitri uscenti possono essere confermati.

Se per qualsiasi motivo un arbitro nel corso del quinquennio perde la qualità, in base alla quale è stato nominato, cessa di diritto dalla funzione di arbitro.

Se nel corso del quinquennio viene a mancare la quarta parte degli arbitri, si procede, con le stesse modalità indicate nell'articolo precedente, alla sostituzione dei membri mancanti.

Gli arbitri così nominati rimangono in funzione fino al termine del quinquennio in corso.

Art. 4.

L'ufficio di arbitro è onorario e gratuito. Chi viene nominato a tale ufficio non può essere esonerato se non per incapacità fisica, cause di incompatibilità previste dalla legge o per altro grave giustificato motivo su delibera della giunta camerale.

I nomi degli arbitri ed ogni successivo cambiamento devono essere pubblicati a cura della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel suo albo e nel Foglio annunzi legali della provincia di Trieste.

Art. 5.

Gli arbitri entrano in carica in occasione di una cerimonia solenne, convocata e presieduta dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella quale, riuniti in adunanza plenaria, vengono chiamati ad impegnarsi ad assolvere fedelmente l'ufficio loro affidato nell'esclusivo interesse della giustizia.

Art. 6.

Per ogni causa viene formato un collegio composto da tre arbitri, assistiti dal segretario.

Quando per qualsiasi motivo, vengono a mancare alcuni degli arbitri nominati quelli rimasti in carica sospendono il procedimento e dispongono che il segretario lo comunichi alle parti. Nell'ipotesi in cui vengano a mancare tutti gli arbitri il presidente della C.C.I.A.A. sospende il procedimento e dispone che il segretario lo comunichi alle parti. In entrambi i casi il giudizio resta sospeso per il tempo necessario alla sostituzione che, appena avvenuta, secondo le stesse regole fissate per la nomina originaria dal successivo art. 7, è comunicata alle parti a cura del segretario per

la riassunzione della causa. Se il termine che resta a decorrere per la pronuncia della sentenza arbitrale ha una durata inferiore ai venti giorni, è prorogato di diritto fino a raggiungere i venti giorni.

Art. 7.

Ciascuna parte, anche a mezzo del procuratore legale o dell'avvocato che la rappresenta o la assiste, ha diritto di nominare un arbitro scegliendolo dalla lista di cui al precedente art. 2. Se qualcuna delle parti omettesse o rifiutasse di scegliere l'arbitro la nomina verrà fatta dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. In caso di consorzio di lite, ove i consorti non si accordino per la nomina dell'arbitro, la nomina spetta al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, preferibilmente tra quelli proposti dai consorti.

I due arbitri così nominati procedono quindi d'accordo alla nomina di un terzo arbitro, tra gli arbitri della lista, che fungerà da presidente. In caso di disaccordo o qualora nessuno dei due arbitri eserciti il diritto di nomina del presidente, questo viene nominato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura tra gli arbitri della lista.

Art. 8.

La nomina di un arbitro a membro del collegio arbitrale deve essere prontamente comunicata a cura del segretario all'arbitro stesso.

L'arbitro può chiedere di astenersi esclusivamente per i motivi previsti dall'art. 51 del codice di procedura civile o in caso di grave impedimento.

Per gli stessi motivi le parti possono proporre la ricusazione dell'arbitro che esse non hanno nominato, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notizia dell'avvenuta nomina.

Sulla richiesta di astensione di un arbitro e sulla ricusazione proposta da una parte decide il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura prima dell'inizio della discussione.

Se il presidente ritiene esistano fondati motivi invita il segretario a fissare un nuovo termine, ai sensi dell'art. 10, terzo comma, per consentire alla parte interessata di provvedere alla sostituzione. Se deve essere sostituito il terzo arbitro invita gli altri due a provvedere.

Art. 9.

L'ufficio di segreteria del giudizio arbitrale è diretto da un segretario; possono essere anche nominati uno o più sostituti.

Il segretario ed i sostituti devono essere cittadini italiani, laureati in giurisprudenza, essi sono scelti tra i funzionari facenti parte dell'amministrazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e nominati con provvedimento della giunta camerale.

La nomina del segretario e dei sostituti dev'essere approvata dal Ministro di grazia e giustizia.

Il segretario e i sostituti, che nell'esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali, devono, avanti al procuratore generale della corte di appello di Trieste, prestare giuramento di adempiere fedelmente i doveri del proprio ufficio nell'esclusivo interesse della giustizia.

Spetta al segretario del giudizio arbitrale: curare i rapporti tra le parti e il giudizio arbitrale, ricevere i ricorsi, provvedere alla citazione delle parti, dare alle parti le istruzioni in merito alla forma del procedimento, sorvegliare le notificazioni e il procedimento per la costituzione del collegio, fissare le udienze abbinando, ove del caso, le cause tra le stesse parti, provvedere sulle istanze consensuali di proroga, se presentate prima del giorno della discussione, nonché sulle domande di desistenza, stendere i verbali di udienza e in genere sorvegliare sulla retta osservanza della forma del procedimento e assolvere tutte le attribuzioni a lui demandate dal presente regolamento.

Art. 10.

La domanda introduttiva è proposta mediante ricorso, redatto su carta bollata uso giudiziale, da depositarsi nella cancelleria del giudizio arbitrale in originale ed in tante copie quanti sono gli interessati ai quali deve essere notificato unitamente al provvedimento di fissazione dell'udienza, in base alle norme del codice di procedura civile.

Il ricorso deve contenere:

1) il nome, il cognome, nonché la residenza o il domicilio eletto del ricorrente, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un'associazione riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta, nonché la sede del ricorrente o del convenuto con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

2) le ragioni e l'oggetto della domanda;

3) la sottoscrizione della parte o del difensore.

Il segretario del giudizio arbitrale fissa in calce al ricorso stesso il termine per la designazione degli arbitri; fissa inoltre l'udienza di comparizione per la discussione della causa e provvede a far notificare immediatamente agli interessati a mezzo dell'ufficiale giudiziario o provvede direttamente ad inviare con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno, a spese della parte attrice, copia del ricorso e delle conseguenti determinazioni.

L'originale del ricorso rimane negli atti del giudizio.

Art. 11.

Nei casi di urgenza, prima della nomina del collegio arbitrale, le parti, o una sola di esse, possono chiedere al presidente della camera di commercio, industria, artigiano e agricoltura, la nomina di uno o, se necessario, più esperti, al fine di far verificare lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose, e prendere le misure provvisorie e conservative che si riterranno necessarie.

Della nomina del perito e della data di inizio delle operazioni deve essere data comunicazione, a cura del segretario, alle parti che possono assistervi personalmente o a mezzo di rappresentante con la facoltà di porre domande ed avanzare rilievi.

Al termine del suo operato il perito deve stendere un resoconto che viene depositato presso il collegio arbitrale, o, non essendo questo ancora costituitosi, presso il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Le spese peritali sono poste provvisoriamente a carico della parte o delle parti richiedenti.

Art. 12.

La discussione davanti il collegio arbitrale è pubblica, salvo che per ragioni di moralità o di ordine pubblico il collegio non deliberi di escludere la pubblicità. Al presidente del collegio spetta la polizia dell'udienza.

Art. 13.

Le parti possono stare in giudizio personalmente o a mezzo di rappresentanti.

Le parti o coloro che stanno in giudizio per esse, possono comparire in giudizio personalmente, possono anche farsi rappresentare o assistere da un procuratore legale o da un avvocato.

Art. 14.

Se all'udienza fissata per la comparizione delle parti una di esse non compare, il collegio, accertata la ritualità della notifica, la dichiara contumace e il processo prosegue in sua assenza.

Qualora la parte non comparsa intervenga nell'ulteriore corso della causa, essa può proporre le sue ragioni e conclusioni, ma gli atti precedenti del giudizio conservano il loro effetto. Se ad una qualsiasi delle udienze non compare né la parte attrice, né la parte convenuta, il collegio dichiara l'estinzione del giudizio e le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

Art. 15.

Il collegio arbitrale, prima di iniziare la discussione della causa o di esperire il tentativo per la conciliazione delle parti, deve esaminare, anche d'ufficio, e stabilire la propria competenza. L'incompetenza può essere dichiarata anche in corso di causa.

L'onere delle prove delle circostanze decisive per la competenza, in quanto queste non siano a conoscenza del collegio, spetta all'attore anche se il convenuto non vi contraddica.

Se il collegio arbitrale si dichiara incompetente, l'attore deve rifondere al convenuto le spese della comparsa all'udienza.

Art. 16.

Se le parti dichiarano concordemente al collegio di essere addivenute ad un componimento della lite, il collegio prende atto di tale dichiarazione e considera esaurita la causa.

In ogni caso il collegio arbitrale prima di iniziare la discussione deve tentare un equo componimento tra le parti. Questo tentativo deve essere rinnovato durante il giudizio ogni qualvolta se ne presenti l'opportunità. Qualora il componimento non riesca, il collegio arbitrale dispone l'inizio o, rispettivamente, la prosecuzione immediata della causa.

Art. 17.

Le norme di procedura, per quanto non dispone il presente regolamento, vengono determinate dal collegio. Se il collegio autorizza le parti a presentare memorie scritte, queste devono essere prodotte in due esemplari, di cui uno viene comunicato alla controparte mediante deposito presso la cancelleria del collegio arbitrale, ovvero mediante scambio a norma del quarto comma dell'art. 170 del codice di procedura civile.

Il collegio arbitrale assume le prove proposte dalle parti, che ritiene necessarie per la decisione della controversia.

Il segretario del giudizio arbitrale forma il verbale di udienza.

Il verbale deve essere firmato dal presidente del collegio e dal segretario.

Art. 18.

Il collegio arbitrale valuta le prove secondo il suo libero convincimento e giudica secondo equità: deve però osservare le disposizioni di legge aventi carattere imperativo.

Art. 19.

La sentenza arbitrale è deliberata dal collegio arbitrale in camera di consiglio, in conformità delle norme di cui all'art. 276 del codice di procedura civile.

La sentenza arbitrale deve contenere:

1) l'indicazione delle parti;

2) l'indicazione dell'accordo compromissorio;

3) le conclusioni delle parti;

4) l'esposizione sommaria dei motivi;

5) il dispositivo;

6) l'indicazione del luogo in cui è stata deliberata;

7) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta; la sottoscrizione può avvenire anche in un luogo diverso da quello della deliberazione ed anche all'estero; le varie sottoscrizioni, senza necessità di ulteriore conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi.

Tuttavia è valida la sentenza sottoscritta dalla maggioranza degli arbitri, purché si dia atto che essa è stata deliberata in conferenza personale di tutti, con l'espressa dichiarazione che il terzo arbitro non ha voluto o non ha potuto sottoscriverla.

La sentenza ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione e deve essere pronunciata nella Repubblica.

Art. 20.

Gli arbitri redigono la sentenza in tanti originali quante sono le parti e il segretario provvede alla con-

segna di uno a ciascuna parte, entro dieci giorni dall'ultima sottoscrizione, anche mediante spedizione per mezzo della posta, in piego raccomandato.

La parte che intende far eseguire la sentenza nel territorio della Repubblica è tenuta a depositarla in originale, con l'atto di compromesso o con l'atto contenente la clausola compromissoria o con documento equipollente, nella cancelleria della pretura del luogo in cui è stato deliberato, nel termine di un anno dal ricevimento della sentenza.

Il predetto termine ha carattere perentorio.

Il pretore, accertata la tempestività del deposito e la regolarità formale del provvedimento, lo dichiara esecutivo con decreto.

Del deposito e del provvedimento del pretore è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti nell'art. 133, secondo comma.

Contro il decreto del pretore che nega l'esecutorietà della sentenza è ammesso reclamo mediante ricorso al presidente del tribunale che provvede con ordinanza non impugnabile, sentite le parti.

Art. 21.

La sentenza arbitrale deve essere pronunciata entro novanta giorni, salvo proroghe concesse per iscritto dalle parti.

Il collegio può prorogare il termine anche d'ufficio per non più di novanta giorni quando debbono essere assunti mezzi di prova. Il termine predetto decorre dal giorno della comunicazione della nomina all'ultimo degli arbitri, avvenuta a norma degli articoli precedenti. Nel caso di morte di una delle parti il termine è prorogato di trenta giorni.

L'impugnazione per nullità non sospende l'esecuzione, salvo quanto disposto dall'art. 830, secondo comma, del codice di procedura civile.

Art. 22.

Le spese del giudizio arbitrale sono determinate in base ad apposita tariffa deliberata dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed approvata dal procuratore generale presso la corte di appello di Trieste.

Entrambe le parti rispondono solidalmente delle spese.

Il presidente della camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, può disporre che prima della discussione della causa venga depositato un congruo importo a copertura delle spese.

La sentenza arbitrale deve contenere la liquidazione delle spese, le quali saranno a carico della parte soccombente, salvo che, con riguardo alle circostanze, il collegio arbitrale non ritenga di disporne la totale o parziale compensazione.

Nella liquidazione delle spese non possono essere comprese competenze dovute a più di un difensore.

Art. 23.

Contro la sentenza del collegio arbitrale non è ammessa impugnazione, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

Art. 24.

La sentenza del collegio arbitrale può essere impugnata per nullità, nonostante qualunque rinuncia, nei casi seguenti:

1) se l'accordo compromissorio è nullo;

2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti dal presente regolamento, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;

3) se sia mancata la regolare costituzione delle parti in giudizio, o se, in caso di contumacia, la parte non sia stata regolarmente citata e se la sentenza abbia violato norme imperative di legge;

4) se la sentenza ha pronunciato fuori dei limiti dell'accordo compromissorio, o non ha pronunciato su alcuno degli oggetti del medesimo, o contiene disposizioni contraddittorie, salva la disposizione di cui all'art. 817 del codice di procedura civile;

5) se la sentenza non contiene i requisiti indicati nel precedente art. 19;

6) se la sentenza è stata pronunciata dopo la scadenza del termine indicato nell'art. 21, sempreché la parte che intende far valere la nullità abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la decadenza di questi ultimi prima della deliberazione della sentenza.

Art. 25.

La domanda di nullità si propone al pretore, al tribunale, o alla corte d'appello di Trieste, secondo che, per la causa decisa, sarebbe stato competente il conciliatore, il pretore o il tribunale.

La domanda va proposta nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza resa esecutiva. L'impugnazione non è più proponibile decorso l'anno dalla data del provvedimento con il quale la sentenza è stata dichiarata esecutiva.

Art. 26.

Tutti gli atti relativi al giudizio arbitrale vengono registrati in apposito libro protocollo.

L'originale della sentenza arbitrale, il verbale di udienza e tutti gli altri atti di causa devono essere conservati nella cancelleria del giudizio arbitrale. Le sentenze devono essere iscritte in ordine cronologico in un registro.

Le prati possono prendere in ogni tempo visione degli atti di causa, eccezion fatta per i verbali del collegio arbitrale riunito in camera di consiglio, e chiederne a loro spese copie ed estratti.

Art. 27.

Il giudizio arbitrale rimane sotto la vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, il quale può in ogni momento ordinare ispezioni ed accertamenti.

La segreteria del giudizio arbitrale è sottoposta alla vigilanza diretta del procuratore generale presso la corte di appello di Trieste, al quale entro il primo trimestre di ogni anno deve essere presentato il prospetto statistico dell'attività svolta dal giudizio arbitrale nell'anno precedente.

Art. 28.

Il presente regolamento entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 29.

I giudizi iniziati anteriormente alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento saranno proseguiti e definiti nelle forme e con le norme precedentemente in vigore.

Fino alla nomina degli arbitri a norma delle disposizioni del presente regolamento, rimarranno in carica gli arbitri esistenti.

Art. 30.

Il procuratore generale presso la corte di appello di Trieste, previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, ha facoltà di emanare le norme di servizio che, in esecuzione del presente regolamento, ritenesse opportune per il funzionamento del giudizio arbitrale.

(3255)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 giugno 1985.

Supplemento di quote di produzione di stupefacenti per l'anno 1985.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 novembre 1984 con il quale, in base a quanto disposto dall'art. 31 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono state stabilite le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia e all'estero nel corso dell'anno 1985 dalle ditte debitamente autorizzate;

Vista l'istanza della ditta SIFAC di Confienza (Pavia) con la quale ha richiesto l'autorizzazione alla fabbricazione di ulteriori quantità di sostanze stupefacenti;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'assegnazione di quote supplementari;

Visto l'art. 31 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Decreta:

In aggiunta ai quantitativi delle sostanze già assegnati con il decreto di cui alle premesse la ditta SIFAC - Società italiana fabbricazione alcaloidi e prodotti chimici, con sede in Confienza (Pavia), via Robbio, 29, è autorizzata a produrre nel corso dell'anno 1985 la seguente sostanza:

Diidrocodeina base kg 50 per il mercato nazionale.

Roma, addì 10 giugno 1985

p. *Il Ministro*: POGGIOLINI

(3428)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 marzo 1985.

Determinazione dei criteri e delle modalità per una verifica graduale sulla permanenza dei requisiti per l'ottenimento delle provvidenze economiche in favore dei minorati civili.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Considerato che l'art. 10, tredicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, legge finanziaria 1985, prevede l'adozione di un proprio decreto, di concerto con il Ministro della sanità, inteso a stabilire criteri e modalità per una graduale verifica, entro due anni, sulla permanenza dei requisiti richiesti per l'ottenimento delle provvidenze economiche in favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti, previste dalle rispettive leggi dello Stato;

Ritenuto di dover provvedere all'adempimento;

Sentite la Conferenza permanente dei presidenti delle regioni, l'Unione delle province italiane e l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

La verifica graduale sulla permanenza dei requisiti di carattere sanitario ed economico dei minorati civili assistiti dallo Stato indicati in premessa, è effettuata secondo il programma, i criteri e le modalità rispettivamente contenuti nella relazione allegata che si assume come parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I prefetti della Repubblica esplicano azione di vigilanza sull'andamento delle operazioni di verifica ai sensi della detta disposizione della legge n. 887/1984, in aggiunta al generale potere di vigilanza esercitato dagli organi regionali secondo la disciplina secondaria adottata nel quadro della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale ed, in particolare, degli articoli 11 e 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana previa registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 marzo 1985

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

Il Ministro della sanità
DEGAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1985
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 14

RELAZIONE ALLEGATA

PROGRAMMA, CRITERI E MODALITA' DELLA VERIFICA SULLA PERMANENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI ECONOMICHE DELLO STATO IN FAVORE DEI MINORATI CIVILI.

1) CRITERI GENERALI

Le revisioni saranno effettuate a scaglioni, distintamente per gli invalidi civili, i ciechi civili ed i sordomuti, partendo dalle concessioni più remote, sulla base di elenchi degli assistiti elaborati, secondo l'ordine della data di concessione, per provincia, comune ed ufficio postale, dal centro elettronico del Ministero dell'interno che gestisce l'archivio degli assistiti.

2) REVISIONE DEL REQUISITO SANITARIO

Gli elenchi di cui al punto 1) saranno inviati, tramite le prefetture ai comuni interessati, i quali cureranno l'inoltro degli elenchi stessi o dello stralcio dei medesimi, alle commissioni sanitarie competenti in relazione all'attuale residenza degli assistiti.

Le commissioni sanitarie effettueranno la revisione in base ai seguenti criteri:

a) Controllo da parte del presidente della commissione, o di un componente della stessa, dietro sua delega, della documentazione sanitaria acquisita nel precedente accertamento, per verificare se, in base a tale documentazione, il grado di minorazione riconosciuto sia conforme alla normativa sul riconoscimento della cecità, del sordomutismo e dell'invalidità civile, tenendo conto per l'ultima categoria dei parametri stabiliti dalle tabelle indicative approvate con decreto del Ministro della sanità, ai sensi dell'art. 2 della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

Nel caso che sia riscontrata la suddetta conformità, si dovrà altresì valutare se le malattie e minorazioni a suo tempo accertate e documentate siano irreversibili, non suscettibili cioé di miglioramento, per cui non appaia giustificata e utile una nuova visita dell'interessato.

b) Sulla base delle verifiche di cui al punto *a*) la commissione sanitaria potrà confermare il grado di minorazione attribuito in precedenza, con apposito verbale redatto sull'allegato modello *A*/San, predisposto dal Ministero della sanità che dovrà contenere tra l'altro: l'indicazione delle malattie e minorazioni risultanti dalla documentazione esistente nel fascicolo, la loro irreversibilità e corrispondenza ad un determinato parametro delle tabelle indicative di cui sopra per gli invalidi civili. Copia di detto verbale, nei termini e con le modalità di legge, dovrà essere notificata alla competente prefettura.

c) Qualora la commissione ravvisi l'opportunità di una nuova visita del minorato — in base ai risultati delle verifiche di cui al punto *a*) — il minorato stesso dovrà essere invitato a presentarsi alla visita — se lo ritenga, assistito da un medico di fiducia — con lettera raccomandata spedita almeno quindici giorni prima della data stabilita per la visita stessa, con l'avvertenza che ove non si presenti senza giustificato motivo sarà sospesa la provvidenza di cui è in godimento.

Si potrà disporre la visita domiciliare del minorato che risulti obiettivamente nell'impossibilità di muoversi dal proprio domicilio, delegando allo scopo preferibilmente un medico componente della commissione, perché riferisca alla commissione stessa.

La visita medica dovrà comunque essere effettuata nel caso che presso la commissione sanitaria competente in relazione alla attuale residenza del minorato non vi siano gli atti del precedente accertamento.

d) Il verbale del nuovo accertamento sarà redatto sull'allegato modello *A*/San predisposto dal Ministero della sanità; copia dello stesso sarà notificata, nei termini e con le modalità di legge, al minorato, alla prefettura competente, alla regione, al Ministero della sanità.

Alla prefettura sarà altresì notificata, a cura del segretario della commissione, la mancata presentazione, non giustificata, del minorato alla visita di controllo, entro trenta giorni dalla data stabilita per la visita stessa, ai fini della tempestiva sospensione della provvidenza goduta dall'interessato.

Per quanto attiene agli adempimenti di cui ai punti *b*) e *d*) si precisa che il verbale della commissione sanitaria dovrà contenere tutti gli elementi relativi alla anamnesi, all'esame obiettivo ed agli accertamenti eseguiti, con l'indicazione distinta, per quanto possibile, della diagnosi sulla malattia che ha determinato la minorazione e dell'entità della minorazione in atto.

Ciò per acquisire una migliore conoscenza delle cause della invalidità, al fine di interventi preventivi, mentre i dati sulle minorazioni potranno consentire l'impostazione di programmi di riabilitazione.

I sopra esposti criteri e modalità di accertamento sanitario dell'invalidità dovranno essere seguiti anche per gli accertamenti correnti, con la utilizzazione di uguale tipo di verbale e formulari.

3) REVISIONE DEL REQUISITO ECONOMICO

In base agli elenchi di cui al numero 1) le prefetture provvederanno alla revisione dei requisiti di carattere economico e di altra natura previsti dalla legge, con le seguenti modalità:

a) Ai soggetti da revisionare sarà consegnato, in occasione del pagamento di una rata ricadente nel periodo stabilito per la revisione, l'unico modulo di dichiarazione delle proprie condizioni economiche (modello *B*) da rilasciare davanti al segretario comunale, o al sindaco del comune di residenza, o ad un suo delegato, ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114. Tale dichiarazione dovrà essere inviata con raccomandata dall'interessato alla prefettura competente entro quarantacinque giorni dalla decorrenza della rata cui è abbinata la consegna del modulo.

b) L'inosservanza del predetto adempimento comporterà l'immediata sospensione cautelativa della provvidenza goduta dall'interessato, da parte della prefettura.

c) La prefettura effettuerà gli accertamenti di competenza, sia in base alle dichiarazioni degli interessati, possibilmente integrate da elementi informativi forniti dal comune o da altri organi, sia avvalendosi dei dati forniti dagli enti erogatori di pensioni (sedi I.N.P.S., uffici provinciali del Tesoro, I.N.A.I.L., ecc.) e dagli uffici provinciali del lavoro.

d) Le posizioni revisionate saranno sottoposte alle determinazioni del C.P.A.B.P. solo nel caso che l'esito degli accertamenti effettuati dalle commissioni sanitarie e dalle prefetture comporti la revoca o la modifica delle precedenti decisioni.

e) Le prefetture comunicheranno con messaggi in T.P. al centro elettronico del Ministero che gestisce l'archivio degli assistiti l'esito delle singole revisioni effettuate sub 2) e 3), anche se di conferma delle posizioni preesistenti.

f) Al fine di effettuare nei termini e con le scadenze prestabilite le revisioni di cui al punto 2) potranno essere costituite nuove commissioni sanitarie, in relazione ad esigenze accertate e secondo la normativa vigente nelle singole regioni.

Ai fini dell'esercizio dell'azione di vigilanza prevista dall'art. 2 del decreto in epigrafe, i prefetti della Repubblica potranno avvalersi della collaborazione di medici appartenenti alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale designati dagli assessorati regionali alla sanità.

MOD. **A/SAN**

Modello allegato al decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità in data 28 marzo 1985

COMMISSIONE DI PRIMA ISTANZA

PER L'ACCERTAMENTO DEGLI STATI DI INVALIDITÀ CIVILE DELLE CONDIZIONI VISIVE E DEL SORDOMUTISMO

di .... prov. ....

REVISIONE EFFETTUATA:
[01] - con nuova visita medica
[02] - su documentazione precedente accertamento del ....

PARTE I - DATI ANAGRAFICO-AMMINISTRATIVI

1 USL .... N. [ ] Commissione N. [ ]

2 DATA SEDUTA | 3 DATA PRESENTAZIONE DOMANDA | 4 N. DI PRATICA

COGNOME E NOME

5 SESSO M [1] F [2]

LUOGO DI NASCITA (Comune - Provincia) | 6 Cod. Prov. | 7 Data di nascita

RESIDENZA ANAGRAFICA (Via - C.A.P. - Comune - Provincia) | 8 Codice residenza

9 STATO CIVILE: Non coniugato [1] Coniugato [2] Vedovo [3] Divorziato [4] Altro [5]

10 POSIZIONE NELLA PROFESSIONE | 10 Cod. post.

11 MOTIVO PRESENTAZIONE DOMANDA
- Lavoro (collocamento, variazione, ecc.) [1]
- Pensione [2]
- Assegno di accompagnamento (- 18 a.) [3]
- Indennità di accompagnamento [4]
- Protesi e ausili [5]
- Altro .... [6]

12 TIPO DI ACCERTAMENTO
Ambulatoriale [1] Domiciliare [2]

13 *Primo accertamento* [1]
Accertamento successivo per:
- revisione d'ufficio [2]
- aggravamento [3]
- riduzione [4]
- altro .... [5]

PARTE II - GIUDIZIO DIAGNOSTICO DELLA COMMISSIONE

Anamnesi: ....

Accertamenti disposti: ....

Documentazione acquisita: ....

LA COMMISSIONE HA ACCERTATO: 14 Assenza di patologia [1] Patologia dipendente da cause di guerra, lavoro, servizio (non competente) [2] *Patologia di competenza della commissione* [3]

PATOLOGIA COMPETENTE ACCERTATA
Diagnosi | codici diagnosi | eventuali interventi chirurgici
.... | 15 | [ ]
.... | 16 | [ ]
.... | 17 | [ ]
....
....

18) PRINCIPALI DISABILITÀ RILEVATE

Psichiche:
- Intellettiva [01]
- Mentale [02]

Sensoriali:
- Linguaggio [03]
- Udito [04]
- Vista [05]

Fisiche:
- Perdita anatomica arti [06]
- Limitazione funzionale movimenti articolari [07]

Neurologiche [08]
Respiratorie [09]
Cardio-circolatorie [10]

19) CAUSE O CONCAUSE
- **Malformazioni congenite** [11]
- ***Malattie infettive*** [12]
- **Traumi traffico** [13]
- **Traumi domestici** [14]
- ***Altre cause violente*** [15]
- **Intervento chir. mutilante** [16]

PARTE III - GIUDIZIO ESPRESSO DALLA COMMISSIONE

20 **LA COMMISSIONE CERTIFICA CHE:**
AI SENSI DELLA LEGGE: 26.5.1970 n. 381 [1] 27.5.1970 n. 382 [2] 30.3.1971 n. 118 [3] 11.2.1980 n. 18 [4]

21 **IL RICHIEDENTE È RICONOSCIUTO:**
- [01] NON INVALIDO (assenza di patologia o con riduzione della capacità lavorativa in misura INFERIORE AD 1/3 o minore deambulante)
- [02] INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura SUPERIORE AD 1/3 (art. 2 legge 118/71): .... %
- [03] INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura SUPERIORE AI 2/3 (artt. 2 e 13 legge 118/71): .... %
- [04] INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa (artt. 2 e 12 legge 118/71): 100%
- [05] INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (legge 18/80)
- [06] INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (legge 18/80)
- [07] MINORE NON DEAMBULANTE: con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età *(artt. 2 e 17 legge 118/71)*
- [08] CIECO con RESIDUO VISIVO non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (legge 382/70) (OD .... OS ....)
- [09] CIECO ASSOLUTO (legge 382/70)
- [10] SORDOMUTO (legge 381/70)

22
- [01] Non collocabile al lavoro ....
- [02] L'inserimento al lavoro deve realizzarsi lontano da macchine semoventi, carichi pendenti, pericoli di precipitazione

PARTE IV - FIRME

	Cognome	Nome	Firma
IL PRESIDENTE			
IL SEGRETARIO			

	Cognome	Nome	Firma
IL MEDICO LEGALE			
IL MEDICO DI LAVORO			
IL MEDICO DI CATEGORIA			
IL MEDICO SPECIALISTA			

N.B. Avverso il presente accertamento è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica, alla Commissione Sanitaria Regionale.

(Il modello è composto di cinque copie)

Mod. B

Modello allegato al decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità in data 28 marzo 1985

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 13 APRILE 1977, N. 114

Alla Prefettura di..................................

Il Sottoscritto.. *nato a*..................................
(provincia di..................................*) il*....................*, residente a*..................................
(provincia di..................................*) via*.. *c.a.p.*....................
codice fiscale..................................

DICHIARA di

(contrassegnare con una croce la casella corrispondente alla propria situazione)

☐ NON POSSEDERE REDDITI propri assoggettabili all'IRPEF, né redditi soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva.

☐ POSSEDERE i seguenti redditi propri:

		AMMONTARE ANNUO	
		EFFETTIVO	PRESUNTO
		Anno 198....... (precedente alla data della presente dichiarazione	Anno 198....... (in corso)
	QUADRO A REDDITI al lordo delle ritenute erariali, assoggettabili all'IRPEF		
1	Pensioni erogate dal Ministero del Tesoro (specificare categ.)..................	....	....
	....	....	....
2	Pensioni e assegni erogati dall'I.N.P.S. (specificare categ.)..................	....	....
	....	....	....
3	Altre pensioni e integrazioni (specificare ente erogatore e categ.)..................	....	....
	....	....	....
4	Pensioni erogate da Stati esteri (specificare Stato e categ.)..................	....	....
	....	....	....
5	Redditi di lavoro dipendente (specificare il datore di lavoro)..................	....	....
	....	....	....
6	Redditi soggetti a tassazione separata (conguagli, liquidazioni, ecc.)..................	....	....
	....	....	....
7	Redditi da lavoro autonomo (specificare mestiere o professione)..................	....	....
	....	....	....
8	Redditi da impresa (specificare tipo di impresa)..................	....	....
	....	....	....
9	Redditi da terreni: dominicale (indicare rendita catastale rivalutata)..................	....	....
	reddito effettivo ricavato..................	....	....
10	Redditi da fabbricati: rendite catastali rivalutate..................	....	....
	redditi da locazioni (specificare case, negozi, ecc.)..................	....	....
	....	....	....
11	Altri redditi non elencati sopra, compresi quelli derivanti da partecipazione a società ecc. (specificare la natura)..................	....	....
	....	....	....
12	Reddito complessivo parziale quadro A (da n. 1 a n. 11)	....	....

	QUADRO B *REDDITI esenti da imposte, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva*	AMMONTARE ANNUO EFFETTIVO Anno 198...... (precedente alla data della presente dichiarazione	AMMONTARE ANNUO PRESUNTO Anno 198...... (in corso)
13	Rendite ☐ assegno di assistenza personale continuativo ☐ erogati dall'I.N.A.I.L.		
14	Trattamenti economici di guerra:		
	pensioni		
	assegni		
	indennità (di ogni tipo e denominazione)		
15	Sussidi corrisposti dallo stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale (specificare ente e categ.)		
16	Assegni ☐ e Borse di studio ☐ (specificare ente erogatore)		
17	Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, quali gli interessi derivanti da depositi bancari, obbligazioni, titoli pubblici BOT, CCT, ecc. (specificare)		
	....		
18	Altri redditi esenti (specificare)		
19	Reddito complessivo parziale quadro B (da n. 13 a n. 18)		

Il sottoscritto dichiara inoltre: (specificare eventuali altre notizie e indicazioni ritenute utili ai fini della valutazione del proprio reddito).

....

....

....

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni civili e penali per coloro che rendono attestazioni false, dichiara sotto la propria responsabilità che la presente dichiarazione corrisponde alla verità e che le notizie fornite specificatamente nei quadri A e B corrispondono ai dati ed elementi a sua disposizione al momento della dichiarazione e si impegna a comunicare tempestivamente alla Prefettura le variazioni della propria situazione reddituale.

Data .... *Firma* ....

AUTENTICAZIONE
(Legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Io sottoscritto .... qualifica .... nella mia qualità di .... attesto che il dichiarante Sig. .... identificato in base .... ha letto e confermato avanti a me la dichiarazione di cui sopra, che lo stesso è stato da me ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro, in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso.

Timbro dell'ufficio *Il funzionario addetto*

....

AVVERTENZE:

La presente dichiarazione deve essere prodotta a corredo della richiesta delle pensioni e assegni assistenziali previsti dalle leggi dello Stato in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti e per la verifica della persistenza del diritto ai benefici ottenuti, e riconsegnata mediante raccomandata A.R. alla Prefettura, nel termine perentorio di 45 giorni dalla data di pagamento prevista dalla legge, della rata cui è abbinata la consegna del modello, pena la sospensione della erogazione del beneficio economico.

Per i minori di anni 18 e gli interdetti, la dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta dal rappresentante legale.

Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori, se le ultime cifre superano le cinquecento lire, alle mille lire inferiori nel caso contrario.

All'autenticazione può provvedere il segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, il notaio, il cancelliere, il funzionario addetto della Prefettura.

NOTE

Nota alla premessa:

Il testo dell'art. 10, tredicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887: « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985) », pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 29 dicembre 1984, è il seguente:

« Il Ministro dell'interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le associazioni nazionali degli enti locali, a stabilire criteri e modalità per una graduale verifica, da completarsi nell'arco di un biennio, sulla permanenza dei requisiti richiesti per l'ottenimento dei benefici previsti dalle leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382 e 30 marzo 1971, n. 118. Per i soggetti di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, la verifica deve essere effettuata sulla base dei criteri specificati nelle tabelle di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1980, n. 18 ».

Il decreto ministeriale 25 luglio 1980, riguardante l'approvazione delle tabelle indicative delle percentuali di invalidità, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 14 ottobre 1980.

Nota all'art. 2:

L'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, indica le competenze regionali; l'art. 14 della stessa legge indica le attività compiute dalle unità sanitarie locali.

(3363)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 giugno 1985.

Aggiornamento del limite dimensionale del capitale investito delle piccole e medie imprese.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2, secondo comma, lettera *f*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che affida al CIPI la determinazione dei limiti e dei criteri per la classificazione delle piccole e medie imprese, anche in rapporto al numero degli occupati e all'ammontare del capitale investito, ai fini dell'applicazione della stessa legge n. 675/1977;

Visto il primo comma della delibera CIPI in data 11 giugno 1979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 luglio 1979, che considera « piccole e medie imprese » le imprese con meno di trecento dipendenti e 6 (sei) miliardi di lire di capitale investito (immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi ammortamenti e, in conformità della legge 2 dicembre 1975, n. 576, delle rivalutazioni per conguaglio monetario);

Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma della citata delibera CIPI/1979, il predetto limite dimensionale relativo al capitale investito deve essere aggiornato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, utilizzando il deflattore degli investimenti lordi riportato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese, nei casi in cui la variazione superi il 10 per cento del valore del capitale precedentemente stabilito;

Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1980, 8 maggio 1981, 17 maggio 1982, 13 maggio 1983 e 18 maggio 1984, con i quali il predetto limite dimensionale è stato elevato rispettivamente a 7, 8,5, 9,89, 11,49 e 12,79 miliardi;

Visto che dalla relazione generale sulla situazione economica del Paese relativa al 1984 risulta che il deflattore degli investimenti lordi è dell'11,07 per cento;

Considerato, perciò, che occorre procedere all'aggiornamento del citato limite dimensionale del capitale investito;

Decreta:

Il limite dimensionale del capitale investito delle « piccole e medie imprese » di cui alle premesse è elevato a 14,21 miliardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(3426)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 aprile 1985.

Finanziamento per il secondo trimestre 1985 delle spese di parte corrente del Fondo sanitario nazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un « Fondo sanitario nazionale » il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano sono da effettuarsi con decreti dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionali e regionali e sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il quale stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il primo comma dell'art. 19 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Vista la delibera CIPE del 20 dicembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985, con la quale, su proposta del Ministero della

sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, è stato ripartito, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previo l'accantonamento di L. 1.139.500.000.000, l'importo complessivo annuo di L. 38.060.500.000.000 da valere sullo stanziamento di L. 39.200.000.000.000 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1985;

Visto che del predetto importo annuo di lire 38.060.500.000.000 è stata assegnata a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano:

la somma complessiva di L. 13.090.500.000.000, quale quota uniforme per il finanziamento su base capitaria, di cui L. 2.445.000.000.000 per l'assistenza di base, lire 6.050.000.000.000 per la farmaceutica, L. 2.085.000.000.000 per la specialistica, L. 1.735.000.000.000 per l'igiene e la prevenzione e L. 775.500.000.000 per altra assistenza;

la somma di L. 22.765.000.000.000, quale quota a finanziamento differenziato dell'assistenza ospedaliera con compensazione della mobilità regionale;

la somma di L. 390.000.000.000, quale quota sempre a finanziamento differenziato del servizio di guardia medica per L. 215.000.000.000, di quello veterinario per L. 175.000.000.000, comprensiva quest'ultima della quota di L. 23.867.000.000 per il servizio di profilassi obbligatoria vaccinale;

la somma di L. 1.815.000.000.000 per le spese generali di gestione, determinata in percentuale del finanziamento complessivo delle attività istituzionali;

Visto il proprio decreto n. 100562 del 24 gennaio 1985, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 23 febbraio 1985, disposto sulla base del deliberato CIPE del 20 dicembre 1984, con cui è stato assegnato a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per le necessità finanziarie del primo trimestre 1985 l'importo complessivo di L. 9.515.125.000.000 ed erogato, ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, il ridotto importo di L. 9.496.763.500.000, subordinando l'erogazione dell'importo di L. 18.361.500.000 rimasto da pagare alla regione Basilicata alla presentazione del rendiconto del terzo trimestre 1984;

Visto il proprio decreto autorizzativo n. 106998 del 16 febbraio 1985 con cui è stato erogato a favore della regione Basilicata il predetto importo di L. 18.361.500.000;

Ravvisata la necessità di disporre, a titolo d'acconto, ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'assegnazione in termini di competenza e di cassa della quota del secondo trimestre 1985, corrispondente ad un quarto delle predette assegnazioni annue deliberate dal CIPE nella seduta del 20 dicembre 1984, pari a L. 9.515.125.000.000, come risulta determinata nell'allegato prospetto;

Visto il quarto comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, con cui viene disposto che, in caso di mancato o ritardato invio ai Ministeri della sanità e del tesoro, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, del rendiconto trimestrale di cui al terzo comma dell'art. 50 della stessa legge n. 833/78, la quota di propria spettanza, deliberata dal CIPE, viene trasferita alle medesime in misura uguale alla corrispondente quota dell'esercizio precedente;

Preso atto che sono pervenuti i rendiconti del quarto trimestre 1984 dalle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, nonché dalle province autonome di Trento e di Bolzano, rispettivamente con nota n. 378/134 del 26 febbraio 1985, n. 2207/5 del 15 marzo 1985, n. 6434 del 14 marzo 1985, n. 7552 del 7 marzo 1985, n. 4439 dell'8 marzo 1985, n. 22984 del 25 febbraio 1985, n. 3702 del 13 marzo 1985, n. 9182/5 del 29 marzo 1985, n. 1461 dell'8 marzo 1985, n. 1430 del 28 febbraio 1985, n. 11520 del 12 aprile 1985, n. 6862 del 16 aprile 1985, n. 1923 del 15 marzo 1985, n. 6052 del 12 aprile 1985, n. 24/12368/322 del 21 marzo 1985, n. 781 del 28 marzo 1985, n. 7076 del 2 aprile 1985, n. 31632 del 4 aprile 1985, n. 6252 del 29 marzo 1985, n. 950 del 4 marzo 1985 e n. 1120 del 20 febbraio 1985;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, concernente: « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985) »;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, concernente: « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985 e bilancio pluriennale 1985-87 »;

Ritenuto necessario provvedere per il secondo trimestre 1985 all'assegnazione ed erogazione della somma complessiva di L. 9.515.125.000.000, evidenziato nella colonna n. 11 dell'allegato prospetto, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Per le motivazioni riportate nelle premesse, viene assegnato, a titolo d'acconto, per il secondo trimestre 1985, l'importo complessivo di L. 9.515.125.000.000, riportato nella colonna n. 11 dell'allegato prospetto di cui all'art. 1, per attività, funzioni e misure indicate accanto a ciascuna regione nonché provincia autonoma di Trento e di Bolzano, rispettivamente, nelle colonne numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del citato prospetto.

E' assunto l'impegno, a carico del cap. 5941, iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1985, per l'importo complessivo di L. 9.515.125.000.000 ai sensi del precedente comma.

Art. 3.

Per le motivazioni riportate nelle premesse, è autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 9.515.125.000.000 nella misura complessiva riportata accanto a ciascuna regione, nonché provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nella colonna n. 11 dell'allegato prospetto, che graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1985.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1985
Registro n. 18 Tesoro, foglio n. 172

FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE

DETERMINAZIONE QUOTE 2° TRIMESTRE 1985

(in migliaia di lire)

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	Attività assistenziali finanziate a parametro capitario					Attività assistenziali a finanziamento differenziato				Spese generali	Totale 2° trimestre 1985
	Assistenza di base	Farmaceutica	Specialistica	Altra assistenza	Igiene e prevenzione	Ospedaliera	Guardia medica	Veterinaria assegnaz. trimestrale	Veterinaria di cui per profilassi obbligatorie vaccinale		
	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	Col. 8	Col. 9	Col. 10	Col. 11
Piemonte	47.483.750	117.182.500	40.535.250	15.201.000	33.760.750	427.553.500	4.440.750	5.035.000	459.500	35.671.500	726.864.000
Valle d'Aosta	1.213.250	2.945.250	1.022.000	385.750	864.250	9.899.250	453.750	340.750	16.500	882.750	18.007.000
Lombardia	95.170.250	230.798.250	79.958.750	30.083.750	67.744.000	838.295.500	4.898.250	7.146.250	1.520.500	69.888.000	1.423.983.000
Prov. aut. di Bolzano	4.639.000	11.302.750	3.904.750	1.460.250	3.293.250	39.142.750	931.500	397.750	71.750	3.345.250	68.416.750
Prov. aut. di Trento	4.755.750	11.722.250	4.049.750	1.514.500	3.379.500	47.152.250	927.500	402.500	37.500	3.466.750	77.370.750
Veneto	46.773.250	115.600.000	39.857.000	14.839.250	33.231.000	457.132.500	3.399.000	3.168.500	673.000	35.682.500	749.683.000
Friuli-Venezia Giulia	13.179.500	32.882.250	11.364.750	4.253.750	9.358.500	149.335.750	1.564.500	894.000	129.500	10.555.000	233.388.000
Liguria	19.185.500	47.903.000	16.583.750	6.229.750	13.632.250	210.903.750	1.021.250	676.250	22.250	15.544.500	331.680.000
Emilia-Romagna	42.374.750	105.001.750	36.359.000	13.664.750	30.113.000	448.970.750	3.918.000	5.132.250	848.000	33.889.250	719.423.500
Toscana	38.433.250	96.143.500	33.200.000	12.402.750	27.286.250	381.759.250	4.534.500	1.858.250	160.500	29.340.000	624.957.750
Umbria	8.729.000	21.877.000	7.539.750	2.804.750	6.198.250	82.397.250	1.544.250	880.500	217.750	6.728.000	138.698.750
Marche	15.254.500	38.155.500	13.151.000	4.893.000	10.825.500	147.687.500	1.813.750	1.713.000	170.000	11.539.500	245.033.250
Lazio	54.221.000	133.203.250	45.954.500	17.132.750	38.523.250	600.356.500	3.243.500	2.431.750	251.750	40.921.250	935.987.750
Abruzzo	13.288.750	33.410.250	11.474.250	4.235.000	9.417.750	117.466.500	1.675.000	2.052.500	109.250	9.970.750	202.990.750
Molise	3.572.000	9.050.500	3.104.750	1.143.250	2.527.000	31.151.250	657.750	532.750	28.000	2.666.250	54.405.500
Campania	59.896.000	148.194.500	50.781.750	18.649.500	42.387.000	526.964.500	2.876.250	2.543.750	124.750	42.118.250	894.411.500
Puglia	42.517.000	105.444.000	36.151.250	13.292.250	30.071.750	356.987.250	3.721.750	1.758.750	114.500	30.454.000	620.398.000
Basilicata	6.612.500	16.526.250	5.666.000	2.083.000	4.682.000	49.273.500	1.319.250	681.750	81.750	4.472.500	91.316.750
Calabria	22.606.250	56.567.000	19.368.750	7.101.000	15.986.000	175.882.500	2.675.750	1.626.750	148.500	15.588.750	317.402.750
Sicilia	53.939.250	135.390.500	46.406.500	17.052.750	38.146.500	448.116.250	4.759.250	2.748.500	245.750	38.493.250	785.052.750
Sardegna	17.405.500	43.199.750	14.816.500	5.452.250	12.322.250	144.821.750	3.374.500	1.729.000	535.750	12.532.000	255.653.500
Totale	611.250.000	1.512.500.000	521.250.000	193.875.000	433.750.000	5.691.250.000	53.750.000	43.750.000	5.966.750	453.750.000	9.515.125.000

(3288)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di economia e commercio:

statistica economica.

UNIVERSITÀ CATTOLICA S. CUORE DI MILANO

Facoltà di magistero:

storia dell'arte contemporanea.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3448)

Autorizzazione all'associazione « Ente nazionale Mario di Carpegna » ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985, n. 988/L, l'associazione « Ente nazionale Mario di Carpegna », costituita con rogito in data 25 novembre 1954, riconosciuta giuridicamente con decreto del Capo dello Stato in data 5 gennaio 1963, è stata autorizzata ad acquistare con atto a rogito del notaio Enzo Rossi di Feltre (Belluno), in data 17 dicembre 1982, repertorio n. 4870, registrato a Feltre in data 4 gennaio 1983 al n. 26, volume 207-1°, un appezzamento di terreno boschivo con annesso fabbricato rurale, sito in comune di Mel (Belluno), distinto nel nuovo catasto terreni a pagina 2860, foglio 78, numeri 2, 3, 4 e 5 della complessiva superficie catastale di ettari 2.88.00, che ha formato oggetto del parere espresso dall'ufficio tecnico erariale di Belluno.

(3349)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Irpinia, con sede e stabilimento in Pianodardine (Avellino), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 15 maggio 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Superbox S.p.a., con sede in Parma e stabilimento in Battipaglia (Salerno), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 30 ottobre 1985.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Irpinia, con sede e stabilimento in Pianodardine (Avellino), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficaire del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIAC - Società italiana additivi per carburanti, con sede e stabilimento in Pescara, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° settembre 1982 al 31 dicembre 1982.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavalli & Poli, con sede e stabilimento in Cremona, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magnolia, sede di Milano e stabilimento di Rescaldina (Milano), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° luglio 1984 al 30 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Difesa e spazio, sede di Roma e stabilimento di Ceccano, poi BPD Difesa e spazio, stabilimento di Ceccano, ora Snia BPD S.p.a., stabilimento di Ceccano (Frosinone), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società azienda tipografica - S.A.T., con sede e stabilimento in Roma, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Metalli industriale, stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dall'11 marzo al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIAC - Società italiana additivi per carburanti, con sede e stabilimento in Pescara, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.A.C. - Società italiana additivi per carburanti, con sede e stabilimento in Pescara, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.A.C. - Società italiana additivi per carburanti, con sede e stabilimento in Pescara, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

(3429)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 53/1984)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Viste le delibere del CIPE in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395;

Vista la delibera CIPI in data 6 maggio 1981;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Vista la delibera CIPE dell'11 ottobre 1984 che detta le nuove direttive concernenti la metodologia di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto il provvedimento CIP n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti CIP n. 8/1983, n. 29/1983, n. 20/1984;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti sopra richiamati;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del CIP;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi nel quadro delle compatibilità generali determinate dalla difficile situazione economica del Paese e nei limiti programmatici stabiliti dal Governo per l'anno 1985;

Visto il telescritto 19 dicembre 1984 del Ministero della sanità secondo cui la disposizione adottata in precedenza dal CIP sull'adeguamento dei prezzi delle scorte dei medicinali risponde all'esigenza di non determinare difficoltà di reperimento dei farmaci sul mercato;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 20 dicembre 1984;

Delibera:

A) Di procedere all'aggiornamento dei prezzi delle specialità medicinali elencate nell'allegato *A* nella misura media globale pari all'8 % mediante:

1) l'applicazione graduale del nuovo metodo prevista dalla delibera CIPE dell'11 ottobre 1984;

2) aggiornamento del costo della manodopera in L. 18.000/h;

3) aumento del riconoscimento del costo dei materiali di confezionamento limitato al 10 %, in attesa del completamento delle indagini necessarie per il puntuale aggiornamento dei costi dei singoli materiali.

B) Entro il mese di luglio 1985, con il progredire delle rilevazioni necessarie per la graduale applicazione del nuovo metodo, verrà effettuata una verifica sulla dinamica dei vari fattori di costo, ai fini di un eventuale ulteriore adeguamento dei prezzi nel rispetto dei vincoli imposti dall'obiettivo di contenimento del tasso di inflazione nei limiti indicati dal Governo.

C) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del seguente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* i prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali risultanti dall'etichetta di cui all'art. 125 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sostituiti per le specialità medicinali comprese nell'allegato *A*, con quelli indicati nell'allegato stesso a fianco di ciascuna specialità. Tali prezzi fissi ed unici su tutto il territorio nazionale sono comprensivi di IVA.

D) Considerati i tempi tecnici minimi necessari per il ritiro ed il riconfezionamento delle giacenze esistenti presso gli industriali, i grossisti ed i farmacisti e ritenuta l'esigenza assoluta di assicurare l'assistenza farmaceutica senza soluzione di continuità, evitando così ogni possibile pregiudizio della salute della popolazione, i produttori, i grossisti e i farmacisti stessi aggiornano il prezzo delle confezioni mediante la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il prezzo di vendita al pubblico stabilito dal presente provvedimento e la seguente indicazione « CIP n. 53/1984 » da sovrapporre alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Il bollino in questione, una volta applicato, dovrà non essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originale.

E) Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati *B* e *C* con le stesse modalità di cui al precedente punto *A*).

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell elenco

F) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui agli allegati *A*, *B* e *C* sono confermati nelle seguenti misure:

grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;

farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

Roma, addì 21 dicembre 1984

Il Ministro-Presidente delegato
ALTISSIMO

ALLEGATO *C2*
(Nuove registrazioni)

NUOVE REGISTRAZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Abaprim - Gentili		
20 cps 100 mg	25605/015	4.100
'300' 20 cps	25605/027	7.705
os sosp 100 ml	25605/039	3.705
Anavir - Bioresearch		
24 cpr 500 mg	25495/019	15.205
40 cpr 500 mg	25495/021	24.160
scir 120 ml	25495/033	9.015
Diprorecto - Essex		
pom 30 g	25535/016	3.790
10 supp	25535/028	3.360
Domutussina - Medici Domus		
scir 150 ml	25517/018	3.130
os gtt 15 ml	25517/020	2.020
15 cpr 30 mg	25517/032	2.240
Indolin - Chemil		
30 cps 2,5 mg	25161/011	7.965
50 cps 2,5 mg	25161/023	13.985
Lantadin - Lepetit		
10 cpr 6 mg	25464/013	9.610
10 cpr 30 mg	25464/025	40.025
Millibar - Lisapharma		
50 cps 2,5 mg	25686/015	13.725

	Numero di registrazione	Prezzo
Rifacol - Schiapparelli	—	—
bb 12 cpr 100 mg	25303/013	14.635
aa 12 cpr 200 mg	25303/025	26.800
os grat git 5% 20 ml	25303/037	12.155
os grat sosp 2% 60 ml	25303/049	14.410
Securopen - Bayer		
1 fl 5 g + 1 f 50 ml	25569/017	41.910
1 fl 2 g + 1 f 20 ml	25569/029	18.250
1 fl 1 g + 1 f 10 ml	25569/031	10.560
1 fl 0,5 g + 1 f 5 ml	25569/043	6.465
Ulcosyntex - Francia Farm		
30 cpr 25 mg	25638/014	12.245
50 cpr 25 mg	25638/026	19.455
50 cpr 50 mg	25638/038	36.495
Verapride - Sigma Tau		
20 cps 100 mg	25272/016	11.540

ALLEGATO C2

(Modifiche di specialità già registrate)

CATEGORIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Algocetil - Francia Farm	—	—
10 supp 200 mg	24656/047	7.815
Domucef - Medici Domus		
8 cpr 1 g	23755/034	8.770
Epaplex - Aandersen		
'40' os 10 fl 15 g	17973/037	14.860
Sulic - Crosara		
10 supp 200 mg	24680/074	7.655

SERIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Bisolvon Linctus - Boehr. Ingel.		
scir 250 ml 8 mg/5 ml	21004/092	4.335
Cemado - Farmochimica		
im 1 fl 2 g + 1 f 4 ml	24328/054	17.360
Diube - IBI		
'50' 14 cpr 50 + 12,5 mg	24725/044	4.845
'50' 21 cpr 50 + 12,5 mg	24725/057	6.650
'50' 28 cpr 50 + 12,5 mg	24725/069	8.380
Duogastral - ISM		
50 cpr 50 mg	24623/062	40.815
Glitisol - Zambon		
12 cps 500 mg	17010/063	5.550
16 cps 500 mg	17010/075	6.930
Notul - Dox-Al		
48 cpr 400 mg	24179/057	46.745
Orudis - Farm. Erba		
crema 2,5% 30 g	23183/104	3.850
Surgamyl - Roussel M.		
30 cpr 300 mg	25195/025	20.000
Uricemil - Farnex		
30 cpr 300 mg	22441/024	6.485

MODIFICHE COMPOSIZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Master cortex - Coli		
'200' im 6 fl 3 ml	22912/051	8.390
'200' im 10 fl 3 ml	22912/063	12.665
Protamina Roche - Roche		
1 f 5 ml 1%	4698/027	2.210

MODIFICHE CONFEZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Celestoderm-V - Essex	—	—
ung 0,1% 30 g	21032/089	3.700

MODIFICHE CONFEZIONAMENTO

	Numero di registrazione	Prezzo
Nitrocor - Recordati		
ung 20 bust	24558/076	5.560
ung 30 bust	24558/088	7.325
ung 40 bust	24558/090	8.950
Tussamag - Zilliken		
complex scir 200 g	5749/039	4.240

MODIFICHE MISTE

	Numero di registrazione	Prezzo
Biodermatin - Lafare		
30 cpr 5 mg	10130/021	4.770
Celestoderm-V - Essex		
crema 0,1% 30 g	21032/077	3.700
loz 0,1% 30 ml	21032/091	3.395
Master cortex - Coli		
'500' im 1 fl multidose	22912/048	3.975
Supradyn - Roche		
10 conf	18622/047	2.625
30 conf	18622/050	4.590
10 cpr eff	18622/062	3.385

(3350)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Revoca delle agevolazioni concesse ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675/77 nei confronti di varie società

Con deliberazioni adottate nella seduta del 20 dicembre 1984, il CIPI ha revocato le agevolazioni a suo tempo concesse ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675/77, alle seguenti società:

Benetton lana S.p.a.;

Burgo Scott sud S.p.a.;

C.B.S. S.p.a.;

Ducati componenti elettronici S.p.a.;

Farmitalia Carlo Erba S.p.a. per la realizzazione del progetto di ristrutturazione riguardante gli stabilimenti di Milano, via Imbonati e viale Bezzi, di Nerviano, Rodano e dei centri di ricerca delle unità di Nerviano e di Milano, viale Bezzi-via dei Gracchi;

Indisud S.p.a.

(3267)

Modifiche delle agevolazioni già concesse ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675/77

Con deliberazione adottata nella seduta del 20 dicembre 1984, il CIPI ha così integrato la propria precedente deliberazione in data 29 marzo 1984, nella parte relativa alla determinazione delle agevolazioni da concedere per la realizzazione del progetto della Terni industrie chimiche S.p.a.:

« La concessione delle agevolazioni alla Terni industrie chimiche S.p.a. resta subordinata, ai sensi del quarto comma dell'art. 4 della legge n. 675/77, alla realizzazione di un aumento del capitale sociale nella misura di almeno 5 miliardi di lire ».

Con deliberazione adottata nella seduta del 20 dicembre 1984, il CIPI ha ridotto il finanziamento bancario a suo tempo concesso alla Arcotronic Italia S.p.a., per la realizzazione del progetto di ristrutturazione interessante gli stabilimenti di Monghidoro, Vergato e Sasso Marconi (Bologna), a 4.665 milioni di lire.

(3268)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Udine

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali del rettorato, per due posti.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Udine, ufficio del personale non docente, via Antonini, 8, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Udine.

(3371)

CORTE DEI CONTI

Modificazioni al bando di concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di referendario da destinare alle delegazioni regionali per la Basilicata, Calabria, Molise e Puglia.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 7 maggio 1981, n. 180;

Visto il proprio decreto in data 20 febbraio 1985, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1985, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 247 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 15 marzo 1985, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di referendario da destinare alle delegazioni regionali per la Basilicata, Calabria, Molise e Puglia;

Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152, concernente la modifica alla normativa relativa allo svolgimento del concorso a referendario della Corte dei conti;

Ritenuto che la citata legge debba trovare immediata applicazione, in quanto maggiormente idonea a soddisfare le esigenze connesse allo svolgimento del predetto concorso;

Ritenuto che a tal fine occorre esprimere in cinquantesimi, conformemente a quanto previsto dalla nuova normativa per le prove scritte, anche il risultato relativo alla valutazione dei titoli, nonché quello relativo alla prova orale in modo da rendere omogenei i punteggi da sommare per la formazione della graduatoria di merito;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 11, ultimo comma, del decreto presidenziale 20 febbraio 1985, indicato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

Non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Art. 2.

L'art. 13 del citato decreto presidenziale 20 febbraio 1985, è sostituito dal seguente:

Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte purché in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. Nella prova orale i candidati devono riportare non meno di trentacinque punti.

Del risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma dei punti ottenuti nella valutazione del complesso dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e dei punti ottenuti nella prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 25 maggio 1985

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1985
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 359

(3469)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 144 del 20 giugno 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Automobile club Brindisi: Concorsi pubblici, per esami, ad un posto di assistente amministrativo e a tre posti di archivista dattilografo.

Ente nazionale per la cellulosa e per la carta: Concorso pubblico, per titoli, per il conferimento di dieci borse di studio per l'anno scolastico 1985-86.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

PIEMONTE

◇ **Libreria BERTOLOTTI**
Corso Roma, 122
15100 ALESSANDRIA

◇ **Libreria BOFFI**
Via dei Martiri, 31
15100 ALESSANDRIA

◇ **Ditta I.C.A.**
Via De Rolandis
14100 ASTI

◇ **Casa Editrice ICAP**
Piazza D. Galimberti, 10
12100 CUNEO

◇ **Libreria SALOMONE**
Via Roma, 64/D
12100 CUNEO

◇ **Casa Editrice ICAP**
Via V. Emanuele, 19
12051 ALBA (Cuneo)

◇ **GALLERIA DEL LIBRO**
Corso Garibaldi, 10
28100 NOVARA

◇ **Casa Editrice ICAP**
Via Monte di Pietà, 20
10122 TORINO

◇ **Ditta I.C.A.**
Via G. Ferraris, 73
14100 VERCELLI

◇ **Libreria GIOVANNACCI**
Via Italia, 6
13051 BIELLA (Vercelli)

VALLE D'AOSTA

◇ **Libreria MINERVA**
Via del Tillier, 34
11100 AOSTA

LOMBARDIA

◇ **Libreria LORENZELLI**
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
24100 BERGAMO

◇ **Libreria QUERINIANA**
Via Trieste, 13
25100 BRESCIA

◇ **Libreria NANI**
Via Cairoli, 14
22100 COMO

◇ **Ditta I.C.A.**
Piazza Gallina, 3
26100 CREMONA

◇ **Libreria DI PELLEGRINI**
Corso Umberto I, 32
46100 MANTOVA

◇ **Libreria TICINUM**
Corso Mazzini, 2/C
27100 PAVIA

◇ **Libreria ALESSO**
Via dei Caimi, 14
23100 SONDRIO

◇ **Libreria VERONI**
Piazza Giovine Italia
21100 VARESE

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **Libreria EUROPA**
Corso Italia, 6
39100 BOLZANO

◇ **Libreria DISERTORI**
Via Diaz, 11
38100 TRENTO

VENETO

◇ **Libreria BENETTA**
Piazza dei Martiri, 37
32100 BELLUNO

◇ **Libreria ALL'ACCADEMIA**
Via Cavour, 17
35100 PADOVA

◇ **Libreria PAVANELLO**
Piazza V. Emanuele, 2
45100 ROVIGO

◇ **Libreria CANOVA**
Via Calmaggiore, 31
31100 TREVISO

◇ **Libreria GOLDONI**
Calle Goldoni 4511
30100 VENEZIA

◇ **Libreria GHELFI & BARBATO**
Via Mazzini, 21
37100 VERONA

◇ **Libreria GIURIDICA**
Via della Costa, 5
37100 VERONA

◇ **Libreria GALLA**
Corso A. Palladio, 41/43
36100 VICENZA

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **Libreria ANTONINI**
Via Mazzini, 16
34170 GORIZIA

◇ **Libreria MINERVA**
Piazza XX Settembre
33170 PORDENONE

◇ **Libreria ITALO SVEVO**
Corso Italia, 9/F
34100 TRIESTE

◇ **Libreria BENEDETTI**
Via Mercatovecchio, 13
33100 UDINE

◇ **Libreria TARANTOLA**
Via V. Veneto, 20
33100 UDINE

LIGURIA

◇ **Libreria ORLICH**
Via Amendola, 25
18100 IMPERIA

◇ **Libreria DA MASSA CRISTINA**
Via Luigi Aragona, 49/A
19100 LA SPEZIA

◇ **Libreria MAUCCI**
Via Paleocapa, 61/R
17100 SAVONA

EMILIA-ROMAGNA

◇ **Libreria TADDEI**
Corso Giovecca, 1
44100 FERRARA

◇ **Libreria CAPPELLI**
Corso della Repubblica, 54
47100 FORLÌ

◇ **Libreria MODERNA**
Corso A. Diaz, 2/F
47100 FORLÌ

◇ **Libreria LA GOLIARDICA**
Via Emilia Centro, 210
41100 MODENA

◇ **Libreria FIACCADORI**
Via al Duomo
43100 PARMA

◇ **Tip. DEL MAINO**
Via IV Novembre, 160
29100 PIACENZA

◇ **Libreria LAVAGNA**
Via Cairoli, 1
48100 RAVENNA

◇ **Libreria MODERNA**
Via Guido da Castello, 11/B
42100 REGGIO EMILIA

TOSCANA

◇ **Libreria PELLEGRINI**
Via Cavour, 42
52100 AREZZO

◇ **Libreria SIGNORELLI**
Corso Carducci, 9
58100 GROSSETO

◇ **Editore BELFORTE**
Via Grande, 91
57100 LIVORNO

◇ **Libreria BARONI**
Via Fillungo, 43
55100 LUCCA

◇ **Libreria Prof.le SESTANTE**
Via Montanara, 9
55100 LUCCA

◇ **Libreria VORTUS**
Galleria L. Da Vinci, 27
54100 MASSA CARRARA

◇ **Libreria VALLERINI**
Via dei Mille, 13
56100 PISA

◇ **Libreria TURELLI**
Via Macallè, 37
51100 PISTOIA

◇ **Libreria TICCI**
Via delle Terme, 5/7
53100 SIENA

UMBRIA

◇ **Libreria SIMONELLI**
Corso Vannucci, 82
06100 PERUGIA

◇ **Nuova Libreria LUNA**
Via Gramsci, 41/43
06034 FOLIGNO (Perugia)

◇ **Libreria ALTEROCCA**
Corso Tacito, 29
05100 TERNI

MARCHE

◇ **Libreria FOGOLA**
Piazza Cavour, 4/5
60100 ANCONA

◇ **Libreria MASSIMI**
Corso V. Emanuele, 23
63100 ASCOLI PICENO

◇ **Libreria PROPERI**
Corso Mazzini, 188
63100 ASCOLI PICENO

◇ **Libreria ALBERTINI**
Via Risorgimento, 33
63039 S.BENEDETTO DEL TRONTO (AP)

◇ **Libreria MORICHETTA**
Piazza Annessione, 1
62100 MACERATA

◇ **Libreria TOMASSETTI**
Corso della Repubblica, 11
62100 MACERATA

◇ **Libreria SEMPRUCCI**
Corso XI Settembre, 6
61100 PESARO

LAZIO

◇ **Libreria CATALDI**
Via Minghetti, 4/A
03100 FROSINONE

◇ **Libreria DI MICCO UMBERTO**
Via E. Zincone, 28
03039 SORA (Frosinone)

◇ **Libreria LA FORENSE**
Via dello Statuto, 28/30
04100 LATINA

◇ **Libreria CENTRALE**
Piazza V. Emanuele, 8
02100 RIETI

◇ **Libreria CAMERA DEPUTATI**
Via Uffici del Vicario, 17
00186 ROMA

◇ **Libreria DEI CONGRESSI**
Viale Civiltà del Lavoro, 124
00144 ROMA

◇ **Soc. MEDIA c/o Chiosco Protura Roma**
Piazzale Clodio
00195 ROMA

◇ **Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA**
Via Santa Maria Maggiore, 121
00185 ROMA

◇ **Libreria BENEDETTI**
Palazzo Uffici Finanziari
01100 VITERBO

ABRUZZO

◇ **Libreria MARZOLI**
Via B. Spaventa, 18
66100 CHIETI

◇ **Libreria VETRONE**
Piazza del Duomo, 59
67100 L'AQUILA

◇ **Libreria COSTANTINI**
Corso V. Emanuele, 146
65100 PESCARA

◇ **Libreria BESSO**
Corso S. Giorgio, 52
64100 TERAMO

MOLISE

◇ **Libreria DI E.M.**
Via Monsignor Bologna, 67
86100 CAMPOBASSO

◇ **Libreria PATRIARCA**
Corso Garibaldi, 115
86170 ISERNIA

CAMPANIA

◇ **Libreria CESA**
Via G. Nappi, 47
83100 AVELLINO

◇ **LE FORCHE CAUDINE**
S.S. Appia km 258
82100 BENEVENTO

◇ **Libreria CROCE**
Piazza Dante
81100 CASERTA

◇ **Libreria MATTERA**
80075 FORIO D'ISCHIA (Napoli)

◇ **Libreria INTERNAZIONALE**
Piazza XXIV Maggio, 10/11
84100 SALERNO

◇ **Libreria AMATO ANTONIO**
Via dei Goti, 4
84012 ANGRI (Salerno)

◇ **Libreria RONDINELLA**
Corso Umberto I, 253
84013 CAVA DEI TIRRENI (Salerno)

◇ **Libreria CRISCUOLO**
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51
84014 NOCERA INFERIORE (Salerno)

◇ **Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE**
Piazza Municipio
84015 PAGANI (Salerno)

PUGLIA

◇ **Libreria ATHENA**
Via M. di Montrone, 86
70100 BARI

◇ **Libreria PIAZZO**
Piazza Vittoria, 4
72100 BRINDISI

◇ **Libreria PATIERNO**
Portici Via Dante, 21
71100 FOGGIA

◇ **Libreria FORENSE**
Via Monte Pasubio, 19/A
73100 LECCE

◇ **Libreria MILELLA**
Via Palmieri, 30
73100 LECCE

◇ **Libreria FUMAROLA**
Corso Italia, 229
74100 TARANTO

BASILICATA

◇ **Libreria MONTEMURRO**
Via del Corso, 1/3
75100 MATERA

◇ **Centro Edit. LUCANO**
Via XX Settembre, 19
85100 POTENZA

CALABRIA

◇ **Libreria G. MAURO**
Corso Mazzini, 89
88100 CATANZARO

◇ **Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.**
Via Vittorio Veneto, 11
88074 CROTONE (Catanzaro)

◇ **Libreria DOMUS**
Via Monte Santo
87100 COSENZA

◇ **Libreria S. LABATE**
Via Giudecca
89100 REGGIO CALABRIA

SICILIA

◇ **Libreria L'AZIENDA**
Via Callicratide, 14/16
92100 AGRIGENTO

◇ **Libreria SCIASCIA**
Corso Umberto, 111
93100 CALTANISSETTA

◇ **Libreria ARLIA**
Via V. Emanuele, 60/62
35131 CATANIA

◇ **Libreria GARGIULO**
Via F. Riso, 56/58
95100 CATANIA

◇ **Libreria LA PAGLIA**
Via Etnea, 393/395
95100 CATANIA

◇ **Libreria BUSCEMI G. B.**
Piazza V. Emanuele
94100 ENNA

◇ **Libreria O.S.P.E.**
Piazza Cairoli, isol. 221
98100 MESSINA

◇ **Libreria FLACCOVIO DARIO**
Via Ausonia, 70/74
90100 PALERMO

◇ **Libreria FLACCOVIO LICAF**
Piazza Don Bosco, 3
90100 PALERMO

◇ **Libreria FLACCOVIO S.F.**
Piazza V. E. Orlando 15/16
90138 PALERMO

◇ **Libreria DANTE**
Piazza Libertà
97100 RAGUSA

◇ **Libreria CASA DEL LIBRO**
Via Maestranza, 22
96100 SIRACUSA

◇ **Libreria DE GREGORIO**
Corso V. Emanuele, 18
91100 TRAPANI

SARDEGNA

◇ **Libreria DESSÌ**
Corso V. Emanuele, 30/32
09100 CAGLIARI

◇ **Libreria EINAUDI EDITORE**
Via Veneto, 86
08100 NUORO

◇ **Libreria SANNA GIUSEPPE**
Via del Ricovero, 70
09170 ORISTANO

◇ **MESSAGGERIE SARDE**
Piazza Castello, 10
07100 SASSARI

◇ **Libreria LOBRANO**
Via Sassari
07041 ALGHERO (Sassari)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie speciali di:**
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221